Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 29 marzo 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

1979

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978, n. **1027.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia alla facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, n. 601, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di fisica sperimentale della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano del 26 settembre 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di fisica dello stesso Politecnico al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia dell'11 ottobre 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di fisica del Politecnico di Milano;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di fisica sperimentale dell'Università di Venezia risulta attualmente ricoperto dal dott. Federico Zaraga e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di fisica della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di fisica sperimentale della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, n. 601, è attribuito, unitamente al titolare dott. Federico Zaraga, alla cattedra di fisica della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1979
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978, n. **1028.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari alla medesima facoltà dell'Università di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari;

Vista la deliberazione del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara del 27 luglio 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra omonima della stessa Università al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari del 14 settembre 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica neurologica dell'Università di Ferrara;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra omonima dell'Università di Sassari risulta attualmente ricoperto dal dott. Giulio Rosati e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari con decreto ministeriale 2 luglio 1949 è attribuito, unitamente al titolare dottor Giulio Rosati, alla cattedra omonima della corrispondente facoltà dell'Università di Ferrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1979
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1029.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente nazionale addestramento professionale, in Roma.

N. 1029. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Ente nazionale addestramento professionale (E.N.A.P.), in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1979
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1030.**

Autorizzazione all'Ente nazionale addestramento professionale, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1030. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Ente nazionale addestramento professionale (E.N.A.P.), in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dal comune di Aprilia (Latina), con atto di donazione 6 marzo 1974, n. 99599 di repertorio, n. 3829 di raccolta, a rogito dott. Nicola Pesce, notaio in Aprilia, registrato all'ufficio atti pubblici di Latina il 22 marzo 1974 al n. 1935, consistente in una porzione di terreno sito in Aprilia della estensione di Ha 1.50.50, riportato in catasto al foglio 99, particella 131, 79, 80, 161, descritto e valutato L. 27.000.000 nella perizia giurata del geom. Franco Nuti, al fine di destinarlo per la costruzione di strutture permanentemente adibite a centro di formazione professionale per i lavoratori.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1979
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1979, n. **86.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze politiche alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia del 3 ottobre 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di diritto privato comparato dell'Università stessa al fine di poter affrontare le esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia del 31 ottobre 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto privato comparato dell'Università stessa;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di istituzioni di diritto privato dell'Università predetta risulta attualmente ricoperto dal dott. Carlo Bruno Vanetti e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di diritto privato comparato della facoltà di giurisprudenza;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito, unitamente al titolare dott. Carlo Bruno Vanetti, alla cattedra di diritto privato comparato della facoltà di giurisprudenza dell'Università medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1979
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 3 del precitato decreto concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto l'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1976 relativo alla costituzione del predetto organo;

Vista la nota con la quale il dott. Giovanni Gatti, membro dell'organo medesimo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 256 del 22 febbraio 1978, con la quale la Federazione CGIL - CISL - UIL ha designato il sig. Armando Fico in sostituzione del dott. Giovanni Gatti, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Il sig. Armando Fico è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio ed in sostituzione del dottor Giovanni Gatti, dimissionario.

Il sig. Armando Fico rimane in carica per il restante periodo del quadriennio di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data, successivamente, comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1978

LEONE

SCOTTI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1979
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 268

(2966)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 1978.

Sostituzione di un componente la commissione per lo inquadramento nelle amministrazioni dello Stato dei dipendenti da organismi militari alleati operanti in Italia nell'ambito della Comunità atlantica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 26 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1971, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 240, con il quale, tra l'altro, l'ispettore generale del Ministero del tesoro dottor Ernesto Mango è stato nominato componente della commissione prevista dall'art. 2 della legge 9 marzo 1971, n. 98, recante provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica;

Considerato che il predetto funzionario è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, in corso di perfezionamento, consigliere della Corte dei conti;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte della citata commissione, in sostituzione del dott. Ernesto Mango, un funzionario della carriera direttiva dello Stato, in conformità all'art. 2, secondo comma, della suindicata legge n. 98;

Decreta:

Il direttore di sezione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni dott. Francesco Pietrarota è nominato componente della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Ernesto Mango.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1978

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1979
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 90

(2989)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1978.

Omologazione C.E.E. dei fogli di registrazione « 125-24 » e « 125-24-1 » per apparecchi di controllo C.E.E. nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafi C.E.E.).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COMMERCIO INTERNO E PER I CONSUMI INDUSTRIALI

Visto il regolamento (CEE) 20 luglio 1970, n. 1463/70, e sue successive modifiche, relativo alla istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Visto il regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226;

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1974, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70;

Vista la domanda della SVAMA S.p.a., di Milano, rivolta ad ottenere l'omologazione di due modelli di foglio di registrazione per particolari tipi di apparecchi di controllo C.E.E. nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafi C.E.E.);

Esaminata la relazione tecnica dei laboratori dell'ufficio centrale metrico;

Sentito il parere del comitato centrale metrico;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa l'omologazione C.E.E. ai fogli di registrazione « 125-24 » e « 125-24-1 », per apparecchi di controllo C.E.E. nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafi C.E.E.).

L'omologazione è concessa per i soli tipi di cronotachigrafi C.E.E. elencati nelle rispettive schede di omologazione C.E.E. annesse al presente decreto, alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1463/70 citato nelle premesse.

Art. 2.

Le caratteristiche dei fogli di registrazione « 125-24 » e « 125-24-1 », sono elencate nei disegni a corredo delle rispettive schede di omologazione allegate.

Art. 3.

L'ufficio centrale metrico è incaricato della notificazione delle schede di cui all'art. 1 precedente e dei relativi allegati, secondo le modalità fissate dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 1463/70.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1978

Il direttore generale: CANTILE

Allegato al D.M. 27 ottobre 1978 N. 332001

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

Nome dell'Amministrazione competente :

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Direzione Generale del Commercio Interno
e dei Consumi Industriali
Ufficio Centrale Metrico
ROMA

Comunicazione concernente :

— l'omologazione del foglio di registrazione

e 3
103

N. di omologazione 103

1. Marchio di fabbrica o di commercio : SVAMA
2. Denominazione del modello : 125-24
3. Nome del fabbricante : SVAMA S.p.A.
4. Indirizzo del fabbricante : Via Domodossola 19 - Milano
5. Presentato all'omologazione il : 24 gennaio 1978
6. Laboratorio di prove : Ufficio Centrale Metrico
7. Data e numero del verbale del laboratorio : 24 marzo 1978 n. 1004
   10 luglio 1978 n. 1006
8. Data dell'omologazione : 27 ottobre 1978
9. Data del ritiro dell'omologazione : —
10. Modelli di apparecchi di controllo sui quali il foglio è destinato ad essere utilizzato :
    e 2 01 02 03 ; e 11 01 03
11. Luogo : Roma
12. Data : 27 ottobre 1978
13. In allegato documenti relativi : disegni con descrizione

IL CAPO
DELL'UFFICIO CENTRALE METRICO
F.to C. AMODEO

e 3

DISCO DIAGRAMMALE PER CRONOTACHIGRAFI 103 - LATO ANTERIORE

Durata : 24 ore - Campo di misurazione : 125 km/h - 125-24

ZONA DI REGISTRAZIONE :

1 Zona riservata alle indicazioni relative alla velocità

2 Zona riservata alle indicazioni relative alle distanze percorse

3 Zona per le indicazioni relative ai tempi di guida (⨂), a tutti gli ulteriori tempi di lavoro (⚒), agli altri tempi di presenza sul lavoro (⊠), alle interruzioni del lavoro ed al riposo dei conducenti (⊢⊣).

CAMPO CENTRALE PER LE ISCRIZIONI MANOSCRITTE :

- Cognome e nome del membro dell' equipaggio (conducente)
- Data e luogo dell' inizio dell' utilizzazione del foglio di registrazione
- Data e luogo della fine dell' utilizzazione del foglio di registrazione
- Numero della targa di immatricolazione del veicolo al quale il membro dell' equipaggio (conducente) è assegnato durante l' utilizzazione del foglio
- Rilevamenti del contachilometri del veicolo
- Ora del cambio del veicolo
- limite superiore della velocità registrabile in km/h (già stampata)

e 3

DISCO DIAGRAMMALE PER CRONOTACHIGRAFI 103 - LATO POSTERIORE

Durata : 24 ore - Campo di misurazione : 125 km/h - 125-24

INDICAZIONI STAMPATE SUL FOGLIO DI REGISTRAZIONE

1 Marchio del fabbricante

2 Marchio di omologazione del disco di registrazione

3 Marchio di omologazione dei modelli di cronotachigrafi nei quali questo foglio è utilizzabile

4 Limite superiore della velocità registrabile, in km/h

5 Campo per 3 cambi di veicolo con

- 5.1 Ora del cambio del veicolo
- 5.2 Numero di targa del nuovo veicolo
- 5.3 Rilevazioni del contachilometri del nuovo veicolo
- 5.4 Informazione circa la presenza o meno di cuccetta in cabina
- 5.5 Peso totale autorizzato

6 Campo di scrittura per registrazione manuale delle attività durante 24 ore (quando, oltre al cambio del veicolo, vengono usati un altro tipo di cronotachigrafo od un altro campo di misura o in seguito a guasto del cronotachigrafo).

Allegato al D.M. 27 ottobre 1978 N. 332001

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

Nome dell' Amministrazione competente:

MINISTERO DELL' INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL' ARTIGIANATO
Direzione Generale del Commercio Interno
e dei Consumi Industriali
Ufficio Centrale Metrico
ROMA

Comunicazione concernente:

— l' omologazione del foglio di registrazione

e 3
104

N. di omologazione 104

1. Marchio di fabbrica o di commercio: SVAMA
2. Denominazione del modello: 125-24-1
3. Nome del fabbricante: SVAMA S.p.A.
4. Indirizzo del fabbricante: Via Domodossola 19 - Milano
5. Presentato all' omologazione il: 24 gennaio 1978
6. Laboratorio di prove: Ufficio Centrale Metrico
7. Data e numero del verbale del laboratorio: 16 marzo 1978 n. 1003
   24 giugno 1978 n. 1005
8. Data dell' omologazione: 27 ottobre 1978
9. Data del ritiro dell' omologazione: —
10. Modelli di apparecchi di controllo sui quali il foglio è destinato ad essere utilizzato:
    e1 03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 15 18 21 22
11. Luogo: Roma
12. Data: 27 ottobre 1978
13. In allegato documenti relativi: disegni con descrizione

IL CAPO
DELL' UFFICIO CENTRALE METRICO
F.to C. AMODEO

e 3

DISCO DIAGRAMMALE PER CRONOTACHIGRAFI 104 - LATO ANTERIORE

Durata : 24 ore - Campo di misurazione : 125 km/h - 125-24-1

ZONA DI REGISTRAZIONE :

1 Zona riservata alle indicazioni relative alla velocità

2 Zona riservata alle indicazioni relative alle distanze percorse

3 Zona per le indicazioni relative ai tempi di guida (⊗), a tutti gli ulteriori tempi di lavoro (⚒), agli altri tempi di presenza sul lavoro (⊠), alle interruzioni del lavoro ed al riposo dei conducenti (⊢⊣).

CAMPO CENTRALE PER LE ISCRIZIONI MANOSCRITTE :

- Cognome e nome del membro dell' equipaggio (conducente)
- Data e luogo dell' inizio dell' utilizzazione del foglio di registrazione
- Data e luogo della fine dell' utilizzazione del foglio di registrazione
- Numero della targa di immatricolazione del veicolo al quale il membro dell' equipaggio (conducente) è assegnato durante l' utilizzazione del foglio
- Rilevamenti del contachilometri del veicolo
- Limite superiore della velocità registrabile, stampata in km/h
- Cabina : con o senza cuccetta
- Peso totale autorizzato

e 3

DISCO DIAGRAMMALE PER CRONOTACHIGRAFI 104 - LATO POSTERIORE

Durata : 24 ore - Campo di misurazione : 125 km/h - 125-24-1

INDICAZIONI STAMPATE SUL FOGLIO DI REGISTRAZIONE

1 Marchio del fabbricante

2 Marchio di omologazione del disco di registrazione

3 Marchio di omologazione dei modelli di cronotachigrafi nei quali questo foglio è utilizzabile

4 Limite superiore della velocità registrabile, in km/h

5 Campo per 3 cambi di veicolo con

5.1 Ora del cambio del veicolo

5.2 Numero di targa del nuovo veicolo

5.3 Rilevazioni del contachilometri del nuovo veicolo

6 Campo di scrittura per registrazione manuale delle attività durante 24 ore (quando, oltre al cambio del veicolo, vengono usati un altro tipo di cronotachigrafo od un altro campo di misura o in seguito a guasto del cronotachigrafo).

(2865)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Ricostituzione del collegio dei revisori del Comitato olimpico nazionale italiano.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 12 della legge 16 febbraio 1942, n. 426;

Visto l'art. 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1973, e successive modificazioni, concernente la ricostituzione del collegio dei revisori del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) per il triennio 27 gennaio 1973-26 gennaio 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530;

Visto il proprio decreto 9 aprile 1976, con il quale la durata in carica del predetto organo è stata adeguata a quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 530;

Ravvisata la necessità di provvedere alla rinnovazione per il prossimo quadriennio del predetto collegio dei revisori scaduto il 27 gennaio 1977;

Viste le designazioni effettuate dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze;

Decreta:

Per il quadriennio che decorre dalla data del presente decreto, il collegio dei revisori del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) è costituito come segue:

Revisori effettivi:

Cardia dott. Lamberto, magistrato della Corte dei conti e Liggeri dott. Mario, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Miconi dott. Renzo, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato e Visaggio dott. Paolo, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Silvestri dott. Lucio, dirigente generale, in rappresentanza dei Ministero delle finanze.

Revisori supplenti:

Granato dott. Lucio, direttore aggiunto di divisione, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

De Martino dott. Mario, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Al dott. Lamberto Cardia, magistrato della Corte dei conti, sono conferite le funzioni di presidente del collegio dei revisori.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: PASTORINO

(2927)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1979.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 699;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 2 gennaio 1968, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, n. 1128, che approva lo statuto dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto »;

Visto che a termini dell'art. 6 del citato statuto, il consiglio di amministrazione dell'ente dura in carica tre anni ed è composto oltre che dal direttore generale per le entrate speciali che lo presiede, da un avvocato dello Stato, da un funzionario della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato, da due rappresentanti del sindacato lottisti e da tre funzionari direttivi della Direzione generale per le entrate speciali;

Visto che con decreto ministeriale 22 marzo 1977 il consiglio di amministrazione è stato ricostituito per il triennio 23 marzo 1977-22 marzo 1980 e che tra i funzionari direttivi della Direzione generale per le entrate speciali venne nominato il dott. Aldo Guadagno, primo dirigente, direttore della divisione III;

Visto che con decreto ministeriale 10 gennaio 1979 il prefato funzionario con effetto dal 15 febbraio 1979 è passato in organico alle funzioni di direttore della divisione IV della Direzione generale del contenzioso, al posto del dott. Giovanni Bianchi il quale con pari decorrenza ha assunto la titolarità della divisione III della Direzione generale per le entrate speciali;

Visto che a decorrere dal 15 febbraio 1979 il dottor Aldo Guadagno deve ritenersi decaduto dall'incarico di membro del consiglio di amministrazione dell'ente Fondo;

Ritenuto che occorre provvedere alla sua sostituzione in seno al consiglio di amministrazione stesso e che a tal fine appare opportuna la nomina del dott. Giovanni Bianchi;

Decreta:

A far tempo dal 15 febbraio 1979, il primo dirigente dott. Giovanni Bianchi, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » in sostituzione del primo dirigente dott. Aldo Guadagno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: MALFATTI

(2898)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1979.

Sostituzione del segretario del comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della predetta legge;

Considerato che con tale decreto le funzioni di segretario del comitato suddetto sono state affidate al direttore generale della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali;

Considerato altresì che il dott. Fernando Cantile, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, in data 1° marzo 1979 è stato collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla designazione del nuovo segretario del menzionato comitato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sopra richiamata, le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il dott. Carlo Gradi, direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, è designato ad assumere le funzioni di segretario del comitato di gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro: PRODI

(2923)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Livorno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti nella provincia di Livorno le attività di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, con le modifiche apportate con decreto ministeriale 30 novembre 1974, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

20ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 305.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2762)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto per il credito sportivo, in Roma.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma;

Visto l'art. 3 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto lo statuto dell'Ente approvato con decreto interministeriale 2 novembre 1959, e successive modificazioni;

Visto il decreto 5 luglio 1974, con il quale è stato nominato il collegio sindacale dell'Istituto, per un quadriennio a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973;

Ravvisata la necessità di procedere alla ricostituzione del predetto collegio per la durata di un quadriennio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della legge n. 1295 del 1957 e dell'art. 22 dello statuto dell'Ente;

Viste le designazioni dei Ministri e degli enti di cui all'art. 9 della legge n. 1295/1957;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Istituto per il credito sportivo è così composto:

Vincenti dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, membro effettivo con funzioni di presidente;

Paolillo dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del tesoro, membro effettivo;

Silvestri dott. Lucio, in rappresentanza del Ministero delle finanze, membro effettivo;

Aliprandi avv. Luigi, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro, membro effettivo;

Salvini geom. Renato, in rappresentanza del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), membro effettivo;

Vento De Francesco dott.ssa Liana, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, membro supplente;

Verrecchia dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero del tesoro, membro supplente.

Il collegio resta in carica per la durata di un quadriennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
PASTORINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(2926)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1979.

Sostituzione di alcuni membri del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visti il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, ed i decreti del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto e 13 novembre 1974, n. 773, che ha modificato lo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 17 settembre 1976, concernente la nomina del consiglio generale di detto ente per un triennio;

Vista la nota n. A.50/29 in data 18 dicembre 1978, con la quale il Ministero degli affari esteri ha designato quale proprio rappresentante nel consiglio generale dell'ente predetto il ministro plenipotenziario Enrico Macchia in sostituzione del ministro plenipotenziario Diego Soro, dimissionario;

Vista la nota n. 188/G in data 27 gennaio 1979, con la quale il Ministero della marina mercantile ha designato quale proprio rappresentante nel consiglio generale dell'ente sopracitato il dott. Marco Griffini in sostituzione del dott. Vincenzo Vitelli, collocato a riposo;

Vista, altresì, la nota n. 303/GE 145/5 in data 29 gennaio 1979, con la quale il Ministero del turismo e dello spettacolo ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio generale dell'ente in parola la dott.ssa Lucia Scianni Vanoni in sostituzione del dottor Adolfo De Nicola, deceduto;

Decreta:

Il ministro plenipotenziario Enrico Macchia, il dottor Marco Griffini e la dott.ssa Lucia Scianni Vanoni sono nominati membri del Consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della marina mercantile e del Ministero del turismo e dello spettacolo, in sostituzione del ministro plenipotenziario Diego Soro, del dott. Vincenzo Vitelli e del dott. Adolfo De Nicola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1979

Il Ministro: PRODI

(2920)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Sostituzione di due membri del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'ordine del Governo militare alleato n. 233 in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato il vigente statuto, 10 maggio 1962, n. 838, 13 settembre 1966, n. 853, 1° ottobre 1969, n. 837 e 15 marzo 1973, n. 357, con i quali sono state apportate modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 29 aprile 1977, concernente la nomina del collegio dei revisori dei conti dell'ente per un quadriennio;

Vista la nota in data 6 febbraio 1979, con la quale il dott. Pasquale De Majo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente suddetto, in rappresentanza di questo Ministero;

Vista, altresì, la nota n. 18/11 - 74/79 in data 16 gennaio 1969, con la quale il commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia ha designato, quale proprio rappresentante nel collegio predetto, il dottor Armando Turco in sostituzione del dott. Paolo Rizza, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Attilio Mambelli è nominato membro, con funzioni di presidente, del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza di questo Ministero ed in sostituzione del dott. Pasquale De Majo.

Il dott. Armando Turco è nominato membro supplente del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza del commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del dott. Paolo Rizza.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: PRODI

(2921)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 211/79 della commissione, del 5 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 212/79 della commissione, del 5 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 213/79 della commissione, del 5 febbraio 1979, che fissa per i mesi da febbraio ad aprile 1979, i prezzi di riferimento dei cetrioli.

Informazione concernente l'accessione di Tuvalu alla convenzione ACP-CEE di Lomé.

Pubblicati nel n. L 30 *del* 6 *febbraio* 1979

(28/C)

Regolamento (CEE) n. 214/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 724/75 che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale.

Pubblicato nel n. L 35 *del* 9 *febbraio* 1979

(29/C)

Regolamento (CEE) n. 215/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente l'applicazione della decisione n. 4/78 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della situazione particolare del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca).

Regolamento (CEE) n. 216/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente l'applicazione della decisione n. 5/78 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della situazione particolare del Malawi per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca).

Regolamento (CEE) n. 217/79 della commissione, del 25 gennaio 1979, che stabilisce modalità di applicazione per la collaborazione diretta dei servizi incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 218/79 della commissione, del 6 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 219/79 della commissione, del 6 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Raccomandazione n. 220/79/CECA della commissione, del 5 febbraio 1979, che modifica la raccomandazione 77/330/CECA, intesa a istituire un controllo comunitario delle importazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari dei Paesi terzi.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2980/78 della commissione, del 18 dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) numero 1204/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 355 del 19 dicembre 1978.

Pubblicati nel n. L 31 *del* 7 *febbraio* 1979

(30/C)

Regolamento (CEE) n. 221/79, della commissione, del 7 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 222/79 della commissione, del 7 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 223/79 della commissione, del 7 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 224/79 della commissione, del 7 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 225/79 della commissione, del 7 febbraio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 226/79 della commissione, del 7 febbraio 1979, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 227/79 della commissione, del 7 febbraio 1979, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 228/79 della commissione, del 7 febbraio 1979, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 229/79 della commissione, del 5 febbraio 1979, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 230/79 della commissione, del 7 febbraio 1979, che fissa, per le carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento, il coefficiente di deprezzamento e il limite di tolleranza per le perdite di quantità dovute all'ammasso, e che abroga il regolamento (CEE) n. 221/72.

Regolamento (CEE) n. 231/79 della commissione, del 7 febbraio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 232/79 della commissione, del 7 febbraio 1979, che fissa il presso del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 32 *dell'8 febbraio* 1979

(31/C)

Regolamento (CEE) n. 233/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che proroga il regolamento (CEE) n. 2862/77 concernente i prelievi applicabili alle importazioni di alcuni bovini adulti e delle loro carni in provenienza dalla Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 235/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che modifica per quanto riguarda la constatazione di equivalenza degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai Paesi terzi, il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo.

Regolamento (CEE) n. 236/79 della commissione, dell'8 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semola e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 237/79 della commissione, dell'8 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 238/79 della commissione, dell'8 febbraio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 239/79 della commissione, dell'8 febbraio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 240/79 della commissione, del 5 febbraio 1979, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 241/79 della commissione, dell'8 febbraio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 467/77 che stabilisce il metodo ed il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita.

Regolamento (CEE) n. 242/79 della commissione, dell'8 febbraio 1979, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 243/79 della commissione, dell'8 febbraio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 34 *del* 9 *febbraio* 1979

(32/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 22 febbraio 1979. Modifiche ed integrazioni alla delibera del CIPE del 31 maggio 1977 riguardante le norme per la disciplina degli interventi straordinari nel Mezzogiorno previsti dalla legge n. 183 del 1976.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183, recante norme per la disciplina degli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Visto in particolare l'art. 17 della legge anzidetta il quale prevede la concedibilità di un contributo in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale demanda al CIPE il coordinamento dei contributi in conto interessi ed in conto capitale di cui al decreto medesimo ed alla citata legge n. 183 con il suddetto contributo in conto canoni, nonchè la definizione di criteri e modalità per l'attuazione della locazione finanziaria di attività industriali di cui sopra;

Visto l'art. 1 della legge n. 675 del 12 agosto 1977;

Vista la delibera del CIPE del 31 maggio 1977 contenente direttive per la concessione del contributo in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali;

Ritenuta l'opportunità di apportare integrazioni e modifiche alla suddetta delibera;

Preso atto del parere espresso al riguardo, in data 21 febbraio 1979 dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 183 del 1976;

Vista la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni alla delibera del CIPE del 31 maggio 1977 indicata in premessa:

a) il punto 2 delle direttive viene sostituito come segue:

Ai fini dell'ammissione al contributo in conto canoni si terrà conto, in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal successivo punto 3, delle procedure di cui all'art. 11 della citata legge n. 113 del 1976 ed al decreto 22 gennaio 1977 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

b) dopo l'ultimo comma del punto 3 è aggiunto:

La Cassa per il Mezzogiorno provvede ad emanare, sulla base di un progetto definitivo, ancorchè non esecutivo, ed a seguito di valutazioni circa l'ammissibilità della spesa, un primo provvedimento provvisorio e condizionato di contributo in conto canone. A seguito di tale provvedimento la FIME-Leasing potrà stipulare il contratto di locazione, dare inizio alle opere e conseguentemente effettuare i prelevamenti dal « conto di gestione » di cui al successivo punto 5. Successivamente, ad opere realizzate ed a presentazione degli elaborati esecutivi del progetto inizialmente presentato, la Cassa per il Mezzogiorno provvederà alla verifica di congruità della spesa e di conseguenza alla emissione di un secondo provvedimento definitivo. A seguito della concessione in via definitiva si procederà ai relativi conguagli. Le certificazioni integrative eventualmente mancanti all'atto dell'istruttoria, con particolare riferimento alla licenza edilizia, potranno essere acquisite anche successivamente alla concessione del contributo in conto canoni, ma prima comunque di iniziare i prelevamenti dal « conto gestione »;

c) il limite di 100 milioni di lire di cui al primo comma del punto 13, è elevato a 250 milioni di lire;

d) dopo l'ultimo comma del punto 14, è aggiunto:

Nel caso in cui il contratto di locazione venga risolto anticipatamente, all'eventuale nuovo conduttore operante nei territori meridionali verranno trasferiti i contributi relativi al periodo di mancato utilizzo del macchinario e ciò allo scopo di rendere più facilmente collocabile macchinari ancora utilizzabili in cicli produttivi;

e) al punto 15 le parole « mensilmente » ed « uguali » sono rispettivamente sostituite da « periodicamente » e « simili ».

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(2906)

Deliberazione 22 febbraio 1979. Direttive all'IMI per la gestione del fondo speciale per il finanziamento della ricerca applicata.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che costituisce la somma di lire 100 miliardi in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano per il finanziamento, secondo i criteri ivi previsti, della ricerca scientifica applicata;

Vista la legge 4 agosto 1971, n. 588, che eleva da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi la dotazione del fondo speciale costituito presso l'IMI;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652, che eleva ulteriormente da 150 a 250 miliardi la dotazione del fondo speciale per la ricerca applicata, integrando e modificando le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Viste le delibere del CIPE emanate per l'applicazione di dette leggi rispettivamente in data 19 novembre 1968, 5 dicembre 1969, 3 luglio 1970, 26 maggio e 13 dicembre 1971, 13 dicembre 1974 e 21 febbraio 1975;

Visto l'art. 13, quinto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, riguardante la concessione di contributi in conto capitale per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo dei centri di ricerca scientifica e tecnologica e le relative direttive del CIPE del 31 maggio 1977;

Vista la lettera *e*) dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI la determinazione delle direttive cui dovrà attenersi l'IMI nella gestione del « Fondo speciale per la ricerca applicata »;

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che integrano e modificano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto il punto II) dell'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che eleva da 250 a 450 miliardi di lire la dotazione del fondo speciale per la ricerca applicata ed istituisce un nuovo fondo di lire 400 miliardi da gestire con contabilità separata per la concessione di contributi nella spesa;

Visto l'art. 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227, che integra la dotazione del suddetto fondo speciale per la ricerca applicata di lire 60 miliardi con vincolo di destinazione ai settori dell'elettronica applicata alle telecomunicazioni e all'informatica;

Considerata la necessità di coordinare ed integrare le direttive già emanate dal CIPE per l'attività del fondo speciale per la ricerca applicata, anche con riferimento ai settori prioritari indicati nella delibera CIPI del 24 febbraio 1978;

Acquisiti ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675/1977, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Vista la proposta del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Per la gestione del fondo speciale per il finanziamento della ricerca applicata, l'IMI si attiene alle direttive di cui appresso che sostituiscono quelle a tal fine approvate nelle riunioni del CIPE citate nella premessa.

1. L'ambito nel quale opera il fondo è costituito dalle attività di ricerca industriale e del loro sviluppo da parte di imprese industriali e loro consorzi che abbiano una stabile organizzazione in Italia, di enti pubblici economici in quanto operino nei settori produttivi di beni e servizi, e di società di ricerca costituite con la partecipazione del fondo. Per sviluppo dovrà intendersi la fase che precede e prepara immediatamente il trasferimento dei risultati della ricerca in attività produttiva, compresa la realizzazione dei prototipi.

1.1. L'intervento del fondo può essere chiesto per la realizzazione di impianti pilota o di impianti sperimentali su scala semi-industriale derivanti dalla ricerca.

1.2. Gli interventi del fondo possono essere concessi ai soggetti richiedenti che si impegnino ad attuare, in tutto o in parte, il programma di ricerca in laboratori ubicati nel territorio nazionale o in centri di ricerca realizzati nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge 2 maggio 1976, n. 183, anche avvalendosi di istituti universitari e/o di enti nazionali di ricerca, pubblici e privati e che dispongano di proprie strutture produttive, pure esse ubicate nel territorio nazionale, di beni e servizi in cui verranno utilizzati i risultati conseguiti con le ricerche stesse salvo quanto previsto al punto 2.2.

Sono inoltre finanziabili le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali, secondo le direttive che saranno successivamente emanate.

2. Sono esclusi dall'ambito operativo del fondo quei progetti di ricerca e sviluppo il cui finanziamento pubblico già avviene totalmente, in base ad appositi provvedimenti, per altri canali. In particolare sono esclusi i programmi nucleari finanziabili nell'ambito dell'attività del CNEN ed altri programmi già finanziati con leggi dello Stato.

2.1. Le imprese che per specifici progetti di ricerca hanno ottenuto contributi finanziari a valere sui fondi pubblici, nazionali o internazionali, possono chiedere l'intervento del fondo sulla base dei costi non coperti dai suddetti interventi, fermo restando i limiti di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2.2. Inoltre i progetti che presentino una parte da realizzare all'estero possono essere presi in considerazione soltanto se tale parte non superi il 40% dell'intero progetto.

I progetti, la cui parte da realizzare all'estero non superi il limite di cui sopra, sono considerati per il valore residuo dei costi delle ricerche da effettuare sul territorio nazionale.

2.3. Sono anche esclusi dal finanziamento i costi relativi agli investimenti per la costruzione di immobili, impianti fissi generici nonchè mobili e arredi anche se relativi a centri di ricerca.

3. Le disponibilità del fondo potranno essere erogate dall'IMI previa deliberazione del CIPI e su proposta del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, nelle forme appresso specificate:

3.1. *a*) sotto forma di partecipazione del fondo al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi.

3.2. Questa forma di intervento sarà essenzialmente indirizzata all'esecuzione di particolari programmi di ricerca e sviluppo che rivestono un interesse di carattere nazionale o riguardino interi settori, ovvero una molteplicità di imprese.

Pertanto, i progetti presentati dalle società di ricerca saranno tenuti in particolare considerazione nell'ambito dei settori che saranno definiti prioritari.

3.3. La partecipazione del fondo deve essere di maggioranza relativa ed è intesa come uno strumento di promozione della ricerca e sviluppo.

3.4. L'Istituto mobiliare italiano ha la facoltà di cedere quote della partecipazione del fondo dopo la costituzione di società di ricerca, oltre che a nuovi soci anche a soci già partecipanti, purchè l'ammontare della residua partecipazione del fondo resti più elevata di quella del maggior socio.

3.5. L'oggetto sociale di tali società deve identificarsi prevalentemente con attività di ricerca e con attività per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche derivanti dalla ricerca;

3.6. *b*) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici in quanto operino nei settori produttivi di beni e servizi, a imprese industriali o a loro consorzi, nonchè alle società di ricerca di cui alla precedente lettera *a*), per la realizzazione di progetti di ricerca.

3.7. La durata del periodo di ammortamento è compresa fra tre e dieci anni, oltre il periodo previsto per la erogazione dei fondi.

In ogni caso la durata complessiva non potrà superare i quindici anni;

3.8. *c*) sotto forma di interventi nella spesa, per quei progetti ad elevata tecnologia, proposti dai soggetti di cui alla precedente lettera *b*), che, avendo un altro coefficiente di rischio tecnico, presentino carattere di originalità ed elevato interesse per le loro prospettive di sviluppo.

3.9. I risultati conseguibili con tali ricerche devono comportare sostanziali innovazioni di prodotto o di procedimento con positivi riflessi sulla struttura produttiva italiana e, possibilmente, anche sull'occupazione.

3.10. Prima della stipulazione dei relativi contratti, l'IMI definirà gli elementi tecnici in base ai quali sarà valutato il successo tecnico della ricerca. Tali elementi potranno essere variati in relazione all'andamento della ricerca a condizione che non venga sostanzialmente alterato il primitivo profilo del progetto.

3.11. Questa forma di intervento prevede che, in caso di dichiarazione di insuccesso tecnico della ricerca da parte della impresa, da verificarsi a cura dell'IMI sulla base degli elementi tecnici indicati in allegato al contratto di finanziamento, le somme maturate, previa apposita delibera del CIPI e su proposta del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, non saranno rimborsate.

3.12. L'impresa ha però l'obbligo di cedere gli studi ed i risultati conseguiti direttamente all'IMI e di non utilizzare gli stessi, sia direttamente che indirettamente, per un periodo di almeno dieci anni.

3.13. Con la stessa delibera il CIPI, sempre su proposta del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, definirà le modalità ed i soggetti che potranno utilizzare i risultati di cui sopra in base a quanto previsto dal comma secondo, lettera *c*), dell'art. 4 della legge istitutiva e successive norme integrative del fondo, ed autorizzerà l'IMI a svolgere i conseguenti adempimenti previsti nella convezione con il Ministero del tesoro, per il passaggio a perdita del fondo.

3.14. Nel caso di dichiarazione di successo, o di dichiarato interesse dell'impresa ad utilizzare i risultati conseguiti, anche se parziali, nonostante il mancato successo tecnico della ricerca, l'impresa dovrà rimborsare le somme erogate dall'IMI secondo le modalità previste per i finanziamenti in forma di credito agevolato di cui al precedente punto *b*).

3.15. L'IMI in casi eccezionali, potrà indicare nelle conclusioni istruttorie anche l'opportunità di rimborso mediante un sistema di « royalties » sulla effettiva vendita dei beni o servizi inglobanti i risultati della ricerca per dieci anni. Al termine di detto periodo il rimborso dell'eventuale residuo avverrà in un'unica soluzione, salvo la facoltà del CIPI, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, di deliberare diversamente.

3.16. *d*) sotto forma di contributi nella spesa per quei progetti che presentino particolare rilevanza tecnologica ed elevato rischio industriale, nella misura non superiore al 40% del costo complessivo ammissibile al finanziamento.

3.17. Si intendono di massima di elevato rischio industriale quei progetti per i quali si verifichi almeno una delle seguenti circostanze: siano rivolti ad un mercato ancora in via di formazione, suscettibile di rapida evoluzione tecnologica, ed il cui sviluppo sia obiettivamente di difficile valutazione, siano rivolti ad un mercato dominato da una concorrenza estera ove la partecipazione di aziende italiane è scarsamente competitiva o estremamente limitata; richiedano per la loro realizzazione l'impiego di risorse di eccezionale rilevanza, relativamente alla consistenza patrimoniale dell'impresa.

3.18. La misura massima dei contributi è elevabile fino al 60% dei costi ammissibili al finanziamento per quei progetti che presentino carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che rivestono rilevante interesse ai fini della crescita industriale.

3.19. Questo tipo di beneficio potrà essere cumulato con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*).

3.20. La concessione del solo contributo nella spesa non costituisce titolo per il soggetto richiedente ai fini dell'eventuale concessione di ulteriori finanziamenti nelle altre forme previste dai precedenti punti *b*) e *c*).

3.21. La forma di contributo nella spesa ha di norma il carattere di contributo a fondo perduto; nel caso tuttavia in cui il soggetto richiedente interrompa la ricerca, per cause diverse da fondati motivi tecnici, è tenuto a provvedere al rimborso delle somme fino ad allora percepite, secondo modalità da stabilire di volta in volta dal CIPI su proposta del Ministro della ricerca scientifica.

3.22. I progetti di ricerca presentati ai sensi dell'art. 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227, possono essere ammessi al finanziamento nelle forme e con le modalità previste dal precedente punto 3, lettere *b*), *c*), e *d*), nei limiti delle disponibilità esistenti sul fondo di 60 miliardi, istituito dal sopracitato art. 10 della legge 227 del 1975, con vincolo di destinazione al settore dell'elettronica applicata alle telecomunicazioni e all'informatica.

4. Le forme di finanziamento più consone alla natura dei singoli progetti presentati saranno indicate dall'IMI nelle conclusioni della relazione istruttoria; l'IMI effettuerà una valutazione del rischio tecnico, industriale ed economico connesso alla ricerca e svolgerà un esame del grado di originalità e delle prospettive di influenza dei risultati della ricerca sullo sviluppo economico generale e sui problemi di pubblico generale interesse.

4.1. La misura massima dell'intervento del fondo nelle previste forme di agevolazione, singole o cumulate, non può superare, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'80 % dei costi ammissibili al finanziamento, elevabile al 90 % soltanto per quei progetti che presentino carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati previsti dal quarto comma dell'art. 2 della citata legge.

5. L'istruttoria delle richieste di finanziamento è affidata all'IMI che manterrà sui particolari di tali progetti la necessaria riservatezza.

5.1. I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive, con le previsioni di utilizzazione dei risultati della ricerca e di ogni altra indicazione ritenuta utile, sono presentati dagli interessati all'IMI per il seguito di competenza.

5.2. L'IMI, in sede istruttoria, dovrà accertare se e in che misura, i progetti stessi, tenuto anche conto dei relativi oneri finanziari, non rientrino nella ordinaria attività di ricerca e sviluppo delle richiedenti, intendendosi per tale quel complesso di azioni, frazionate e limitate nel contenuto e nella durata, tese all'assistenza, alla produzione e al normale aggiornamento, che non comportino significativi salti di qualità nelle tecniche produttive o nei prodotti. Nel caso positivo, non si farà luogo alla concessione delle agevolazioni.

5.3. Gli interventi del fondo non potranno mai avere il carattere di pura agevolazione finanziaria per supplire esclusivamente a situazioni di carenza di mezzi economici.

5.4. A conclusione degli adempimenti istruttori, e delle motivate valutazioni riguardanti gli aspetti tecnico-scientifici, industriali ed economici aziendali, l'IMI dovrà indicare l'ammontare dei costi ammissibili al finanziamento, le relative forme e percentuali di intervento, nonchè ogni altra condizione ritenuta necessaria per la concessione delle agevolazioni. Per quanto riguarda le percentuali di intervento, le indicazioni dell'IMI dovranno tener conto del grado di aderenza dei singoli progetti agli indirizzi di politica di ricerca ed ai criteri di priorità, stabiliti dal CIPI, tenuto conto dei programmi finalizzati, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè del criterio della massima efficacia dell'impiego delle disponibilità del fondo.

5.5. Qualora l'IMI ritenga necessaria indicare l'assunzione di garanzie queste dovranno avere, in linea di massima, carattere personale e non reale. Tale assunzione di garanzie peraltro dovrà armonizzarsi con quanto contenuto nell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per le piccole e medie industrie.

5.6. Copia delle domande e delle relative relazioni conclusive di istruttoria, sia positive che negative, convalidate secondo le modalità proprie dell'IMI, sono trasmesse dall'IMI al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica il quale le sottoporrà all'esame definitivo del CIPI dopo aver effettuato le necessarie verifiche in merito ai requisiti cui devono soddisfare i progetti, per beneficiare dell'intervento del fondo.

5.7. In particolare, dopo aver verificato la conformità dei progetti agli indirizzi di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale, il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica evidenzierà, nella motivazione delle proposte, la loro eventuale appartenenza ai settori prioritari di intervento determinati annualmente dal CIPI, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, nonchè il loro eventuale carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Egli provvederà altresì, ad accertare se, a sostegno dei progetti di ricerca proposti, le imprese abbiano già ottenuto altri finanziamenti pubblici, nonchè se i temi di ricerca proposti rientrino nei programmi già intrapresi da organi pubblici di ricerca, compresi i programmi finalizzati del CNR, proponendo, ove necessario, coordinamenti o eventuali esclusioni o limitazioni. Per la motivazione delle proposte al CIPI, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi di esperti di enti pubblici, con le modalità previste dall'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

5.8. Le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento, determinati annualmente dal CIPI, saranno applicate sino alla data della successiva delibera modificativa.

5.9. A tal fine, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica provvederà a proporre al CIPI eventuali aggiornamenti dei criteri di priorità in vigore.

5.10. L'IMI trasmetterà mensilmente al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica una situazione delle domande di finanziamento pervenute, indicando i tempi previsti per la realizzazione della ricerca, i settori interessati e i prevedibili costi, nonchè le variazioni intervenute su quanto precedentemente trasmesso.

5.11. Il presidente del CIPI dà comunicazione della avvenuta approvazione, in relazione ai singoli progetti, all'IMI che provvede direttamente agli adempimenti relativi all'erogazione, secondo le modalità previste nella convenzione tra il Ministero del tesoro e l'IMI per la gestione del fondo.

6. Di norma l'IMI erogherà i finanziamenti deliberati dal CIPI in base agli stati di avanzamento della ricerca.

6.1. I contratti stipulati dall'IMI fisseranno le modalità e le forme di controllo anche per seguire lo stato di avanzamento della ricerca e gli eventuali adattamenti del programma in relazione al suo svolgersi. L'IMI, in base a proprie motivate valutazioni sull'andamento della ricerca finanziata, dovrà far presente al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, per il seguito di competenza, tutte quelle variazioni che alterino il profilo originario della ricerca e l'opportunità di sospendere o interrompere l'erogazione del finanziamento.

6.2. Il CIPI, in sede di esame per l'approvazione delle proposte di intervento, potrà deliberare, in determinati casi, particolari clausole contrattuali che vincolino l'utilizzazione dei risultati della ricerca, in base ad esigenze di carattere nazionale.

7. Il credito agevolato previsto dalla lettera *b*) dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, è concesso ad un tasso stabilito con decreto del Ministro del tesoro.

8. Una quota non inferiore al 20 % delle disponibilità nette del fondo dovrà essere destinata al finanziamento di progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese, anche se condotte in forma cooperativa, singole o consorziate, nonchè alle iniziative per il trasferimento alle stesse delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali.

8.1. La riserva del 20 % si applicherà alle disponibilità nette del fondo, esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, e sulle disponibilità che verranno comunque a crearsi anche a seguito dei rientri di tutte le operazioni effettuate dal fondo stesso. Dette disponibilità avranno conteggio separato per quanto riguarda lo stanziamento di cui alla lettera *a*), titolo II, dell'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

8.2. Qualora dette imprese non dispongano, per le loro dimensioni, di propri laboratori, la ricerca potrà essere condotta anche indirettamente avvalendosi, in tutto o in parte, della collaborazione di istituti universitari nonchè di laboratori di ricerca, pubblici o privati.

8.3. Saranno considerate piccole e medie imprese quelle che rientrano nei criteri determinati dal CIPI in base alla lettera *f*) dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

8.4. Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese predette non esauriscano, anche se integralmente accolte, lo stanziamento loro riservato, la quota eccedente può essere utilizzata per domande presentate da altre imprese.

9. Il 40 % delle disponibilità nette del fondo, ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, deve essere riservato per il finanziamento di progetti di ricerca da effettuare nel Mezzogiorno.

9.1. La riserva del 40 % si applicherà alle disponibilità nette del fondo, esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, e sulle disponibilità che verranno

comunque a crearsi anche a seguito dei rientri di tutte le operazioni effettuate dal fondo stesso. Dette disponibilità avranno conteggio separato per quanto riguarda gli stanziamenti di cui alla lettera *a*), titolo II, dell'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

9.2. L'accertamento di eventuali residui non impegnati, a valere sulle quote riservate al Mezzogiorno, da destinare al finanziamento delle commesse di ricerca di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 652, sarà effettuato annualmente a partire dal termine del primo triennio di applicazione della legge 12 agosto 1977, n. 675. All'utilizzo di detti residui si provvederà sulla base delle direttive che a tal fine saranno stabilite dal CIPI.

10. Per l'adempimento dei compiti assegnati rispettivamente dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, art. 4, comma ottavo, al Ministro del bilancio e della programmazione economica e al Ministro del tesoro, presentatori dell'annuale relazione previsionale e programmatica, nonchè dalla legge 14 ottobre 1974, n. 652, art. 2, al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, l'IMI fornirà ogni anno alla segreteria del CIPI e al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, entro il mese di luglio, una relazione sulle attività svolte e sui risultati già acquisiti delle ricerche finanziate.

10.1. Il CIPI, infine, coordinerà le decisioni relative ai finanziamenti che formano oggetto delle presenti direttive con la politica economica e industriale, prevista dal programma nazionale di sviluppo.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Presidente delegato della seduta
MORLINO

(2907)

Deliberazione 22 febbraio 1979. Condizioni di ammissibilità agli stanziamenti previsti per l'anno 1979 dalle leggi n. 878 del 1973 e n. 231 del 1978 in tema di cantieristica navale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 5, secondo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 878, sulle provvidenze per l'industria cantieristica navale;

Visto l'art. 1 della legge 25 maggio 1978, n. 231;

Visto l'art. 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 720;

Visto l'art. 1, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Udite le proposte del Ministro della marina mercantile;

Viste le proprie precedenti delibere in data 4 giugno 1975, 20 febbraio 1976, 1° febbraio 1977 e 24 febbraio 1978;

Considerato che il disavanzo globale e settoriale della bilancia italiana dei trasporti marittimi denota il permanere di una acuta carenza generalizzata di naviglio nazionale, per cui si continua a non ravvisare l'opportunità di una valutazione settoriale graduata delle carenze;

Considerato, peraltro, che la situazione generale del mercato delle costruzioni navali su scala mondiale si è estrinsecata in una forte contrazione delle nuove commesse, oltrechè, in particolare, alla rinunzia a commesse di cisterne delle più grandi dimensioni;

Considerato inoltre che non può più ritenersi attuale la costruzione di grandi navi per il trasporto passeggeri per destinazione a viaggi che non siano di crociera, data la concorrenza del settore aereo;

Considerata la possibilità che una quota di non oltre il 40 % degli stanziamenti previsti per l'anno 1979 (23 miliardi di lire) dalla legge n. 878 sia utilizzata per la concessione dei contributi per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali ai sensi dell'art. 10 della stessa legge;

Ritenuto che nella presente linea di politica economica intesa ad incentivare le esportazioni sia opportuno favorire anche le commesse estere ai cantieri navali nazionali per tipi di navi compresi nelle priorità previste per le costruzioni navali nel quadro della concessione dei contributi di cui alle leggi 27 dicembre 1973, n. 878 e 25 maggio 1978, n. 231;

Ritenuto che una priorità assoluta vada attribuita, peraltro, alle costruzioni che si prevedono ultimate entro il 1979 in connessione con i programmi previsti dalla legge 20 dicembre 1974, n. 684, a mano a mano che per esse sarà acquisita la documentazione prevista;

Delibera:

Ai fini dell'utilizzazione degli stanziamenti previsti per l'anno 1979 dalle leggi 27 dicembre 1973, n. 878 e 25 maggio 1978, n. 231, nonchè della disponibilità residua di quest'ultima legge per l'anno 1978, per la concessione ai cantieri nazionali dei contributi per la costruzione di nuove navi, sia commesse da armatori, sia — per l'anno in corso — iniziate in proprio dai cantieri medesimi, saranno considerati, come per i precedente anni, carenti tutti i settori in cui si articola la flotta mercantile italiana, ad eccezione delle nuove iniziative relative a grandi navi da passeggeri non destinate a viaggi di crociera ed a navi di oltre 250.000 tonnellate di portata.

Nell'applicazione della presente delibera saranno tenute in particolare considerazione le esigenze dei cantieri meridionali.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(2908)

Deliberazione 22 febbraio 1979. Approvazione del programma di ricerca del Cetena S.p.a. per il 1978

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 259, riguardante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata al settore della costruzione e propulsione navale;

Visto il programma di ricerca del Cetena S.p.a. per l'anno 1978, corredato dal relativo piano finanziario, proposto dal Ministro della marina mercantile d'intesa con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 3 della citata legge e articolato secondo le seguenti aree di ricerca: ricerche economiche e di mercato; conservazione dell'ambiente naturale ed umano; studi di fattibilità; metodologie di progettazione; tecnologie della costruzione; motori di caratteristiche avanzate e automazione;

Viste le note n. 2714837 del 19 dicembre 1978 e n. 553/15 del 31 gennaio 1979 con le quali, rispettivamente, il Ministro della marina mercantile ed il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine al predetto programma;

Visto il parere del comitato tecnico scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale, operante presso il Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 259, del 1976;

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 259, che autorizza il Ministero della marina mercantile a concedere, a fronte dei costi previsti nel suddetto programma, un contributo annuale di 3.000 milioni di lire per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1984;

Viste le relazioni del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro della marina mercantile;

Delibera:

E' approvato il programma di ricerca del Cetena S.p.a., riferito all'anno 1978 al cui finanziamento concorrerà il Ministero della marina mercantile con i fondi stanziati per lo stesso anno con l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(2909)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 26 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,05	840,05	839,80	840,05	840 —	839,95	839,95	840,05	840,05	840,05
Dollaro canadese	719,20	719,20	719 —	719,20	718,78	718,20	719,20	719,20	719,20	719,20
Marco germanico	450,59	450,59	451 —	450,59	450,70	450,50	450,58	450,59	450,59	450,60
Fiorino olandese	417,45	417,45	417,95	417,45	417,60	417,50	417,62	417,45	417,45	417,45
Franco belga	28,514	28,514	28,52	28,514	28,53	28,55	28,528	28,514	28,514	28,50
Franco francese	195,93	195,93	195,90	195,93	195,88	195,80	195,92	195,93	195,93	195,95
Lira sterlina	1715,55	1715,55	1715 —	1715,55	1715,60	1710,60	1715,95	1715,55	1715,55	1715,55
Lira irlandese	—	—	1715 —	—	1715,60	—	1715,10	—	—	—
Corona danese	161,98	161,98	161,90	161,98	161,90	161,90	161,99	161,98	161,98	161,98
Corona norvegese	164,72	164,72	164,50	164,72	164,51	164,55	164,54	164,72	164,72	164,70
Corona svedese	192,43	192,43	192,50	192,43	192,40	192,30	192,34	192,43	192,43	192,45
Franco svizzero	498,10	498,10	498 —	498,10	498,13	497,65	498,25	498,10	498,10	498,10
Scellino austriaco	61,45	61,45	61,48	61,45	61,47	61,50	61,48	61,45	61,45	61,45
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,50	17,50	17,48	17,50	17,45	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	12,22	12,22	12,20	12,22	12,22	12,30	12,222	12,22	12,22	12,22
Yen giapponese	4,072	4,072	4,08	4,072	4,08	4,45	4,072	4,072	4,072	4,07

Media dei titoli del 26 marzo 1979

Rendita 5% 1935	67,675
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,775
» 5,50% » » 1968-83	86,625
» 5,50% » » 1969-84	81,525
» 6% » » 1970-85	80,850
» 6% » » 1971-86	78,375
» 6% » » 1972-87	77,100
» 9% » » 1975-90	83,950
» 9% » » 1976-91	84,050
» 10% » » 1977-92	87,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,850
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,550
» » » » 1-10-1979	100,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,800
» » » » 1- 3-1978/80	100,675
» » » » 1- 6-1978/80	100,600
» » » » 1- 8-1978/80	100,600
Buoni Tesoro Pol. 9% 1- 4-1979 I emiss.	100,050
» » » 9% 1-10-1979 II emiss.	98,600
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	95,925
» » Pol. 9% 1- 1-1980	97,975
» » » 10% 1- 1-1981	96,625
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	84,450
» » Pol. 12% 1- 1-1982	99,250
» » » 12% 1- 4-1982	98,700
» » » 12% 1- 4-1983	97,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1979

Dollaro USA	840 —
Dollaro canadese	719,20
Marco germanico	450,585
Fiorino olandese	417,535
Franco belga	28,521
Franco francese	195,925
Lira sterlina	1715,75
Lira irlandese	1715,325
Corona danese	161,985
Corona norvegese	164,53
Corona svedese	192,385
Franco svizzero	498,175
Scellino austriaco	61,465
Escudo portoghese	17,475
Peseta spagnola	12,221
Yen giapponese	4,072

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

Provincia di Firenze:

« 173-FI »: Marcacci Ugo, in Firenze, piazza S. Stefano, 2.

(2555)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Mura » di Alpe di Poti

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1793, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Mura » di Alpe di Poti (Arezzo).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2454)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto del prefetto di Pola n. 213 L. dell'8 marzo 1930, con il quale il cognome del sig. Lonzar Alessandro, nato a Capodistria il 9 aprile 1877, venne ridotto nella forma italiana di « Lonza », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Antonia Sossich ed ai figli Pietro, Bruno, Concetta e Guerrina;

Vista la domanda prodotta in data 18 gennaio 1979, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Lonza Giampaolo, nato a Trieste il 27 dicembre 1941 e qui residente in Strada del Friuli 102, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Lonzar », posseduto dal padre Bruno prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Vista la lettera n. K.8 di data 5 agosto 1959, con la quale il Ministero dell'interno ha delegato questa prefettura per la revoca dei decreti di riduzione di cognomi in forma italiana a suo tempo adottati dai prefetti delle province di Pola, Fiume e Zara;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Bruno, sig. Lonza Giampaolo, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Lonzar ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Lonza assunto dalla moglie del predetto, Vasieri Lucia nata a Trieste il 19 agosto 1940.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Lonza Riccardo nato a Trieste l'8 ottobre 1966;
2) Lonza Walter nato a Trieste il 27 giugno 1968;
3) Lonza Elena nata a Trieste il 7 dicembre 1969.

Il sindaco di Trieste è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 6 marzo 1979

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(2578)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della prima qualifica del ruolo professionale per ingegneri o architetti presso l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ENASARCO, un concorso pubblico, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della prima qualifica del ruolo professionale per ingegneri e architetti dell'ENASARCO, ente di diritto pubblico, con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare, 29.

Titoli di studio e professionali richiesti:

diploma di laurea in ingegneria civile o architettura, abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto, iscrizione al relativo albo professionale.

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno essere fatte pervenire in piego raccomandato o presentate a mano alla Direzione generale dell'ENASARCO - Servizio P.A.G. - Ufficio del personale - Via Antoniotto Usodimare, 29 - Roma, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del personale dell'Ente.

(2979)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di consigliere in prova, ruolo carriera direttiva del personale dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 9 marzo 1979 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3 del marzo 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1979, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 290, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di consigliere in prova, ruolo amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1976.

(2610)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova, ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 9 marzo 1979 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3 del marzo 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1979, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 101, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova, ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1976.

(2611)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ispettore in prova, ruolo carriera di concetto del personale dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti industriali, da destinare in Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 9 marzo 1979 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3 del marzo 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 267, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ispettore in prova, riservato a periti industriali, da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1976.

(2612)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quattrocentocinquanta posti di revisore tecnico della tabella X del personale dell'esercizio telefonico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 34, II supplemento, parte seconda, del 1° dicembre 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 settembre 1977, n. 45360, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1978, registro n. 30 Poste, foglio n. 219, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quattrocentocinquanta posti di revisore tecnico della tabella X del personale dell'esercizio telefonico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1974, n. 42864.

(2541)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 2 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1979, registro n. 2 Sanità, foglio n. 21, concernente il concorso, per titoli, per l'assegnazione di sei borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 15 febbraio 1979, a pag. 4, art. 8, undicesimo comma, al n. 3, dove è scritto: «...*con* congiunta alla cittadinanza italiana», leggasi: «...*non* congiunta alla cittadinanza italiana;».

(2332)

Nel decreto ministeriale 2 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1979, registro n. 2 Sanità, foglio n. 19, concernente il concorso, per titoli, per l'assegnazione di quattordici borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado, in materie scientifiche e tecniche, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 15 febbraio 1979, a pag. 14, art. 16, quarto rigo, dove è scritto: «...dopo *centoventi* giorni», leggasi: «...dopo *duecentodieci* giorni».

(2333)

OSPEDALE «TRIGONA» DI NOTO

Concorso ad un posto di aiutante di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Noto (Siracusa).

(960/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Noto (Siracusa).

(961/S)

OSPEDALE «S. ANDREA» DI MASSA MARITTIMA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(951/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di assistente della divisione III di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione III di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

(952/S)

OSPEDALE MANDAMENTALE «SS. CAPITANIO E GEROSA» DI LOVERE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lovere (Bergamo).

(971/S)

OSPEDALE «G. DE LIETO» DI MARATEA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(962/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(963/S)

OSPEDALE CIVILE «S. LORENZO» DI VALDAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio analisi;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(959/S)

OSPEDALE CIVILE «A. G. P.» DI PIEDIMONTE MATESE

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(970/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO «F. TRABATTONI - G. RONZONI» DI SEREGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio personale) dell'ente in Seregno (Milano).

(958/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1979, n. **1.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1979, n. **2.**

Integrazione alla legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 novembre 1978. Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 4 è soppresso.

Art. 2.

L'art. 6 è soppresso e sostituito dal seguente: « Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza recati dalla legge regionale n. 48 del 4 settembre 1978 e dalla legge n. 22 del 13 giugno 1978, non impegnate alla data del 31 dicembre 1978 costituiscono economie di bilancio e a tale titolo concorrono alla determinazione del risultato amministrativo dello stesso esercizio. Dette somme possono essere mantenute nel bilancio per l'esercizio 1979, conservando l'originaria destinazione con l'utilizzo di una pari quota dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1978.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 gennaio 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1979, n. **3.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, per riporto nel 1978, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 2 del 9 gennaio 1978, dei fondi di cui ai capitoli 159 e 163, parte II - spesa, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1979, n. **4.**

Convalida della deliberazione della giunta regionale numero 4748 del 26 luglio 1978: « Manfredonia - Casa di cura privata "Santa Maria di Siponto". Convenzione tra ente ospedaliero San Camillo De Lellis e soc. coop. S.r.l. Santa Maria di Siponto ». Autorizzazione. Variazione di bilancio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 6 febbraio 1978, dell'art. 37 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 e dell'art. 16 della legge n. 386 del 17 agosto 1974 e convalidata la deliberazione della giunta regionale n. 4748 del 26 luglio 1978, concernente il prelevamento della somma di lire 47.346.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 348, a favore del cap. 147-*bis*, di nuova istituzione: « Oneri rivenienti da convenzioni tra l'ente ospedaliero S. Camillo di Manfredonia e la soc. coop. S.r.l. S. Maria di Siponto » dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1978.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 gennaio 1979

QUARTA

(2462)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 1978, n. **46.**

Disposizioni relative all'indennità premio di servizio ed all'indennità per l'inabilità temporanea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 28 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 171 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, e come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 13 agosto 1972, n. 17, è sostituito dai seguenti:

« Al personale che cessa dal servizio è concessa dall'amministrazione provinciale una indennità premio, pari a un dodicesimo degli emolumenti soggetti a contribuzione per le casse per le pensioni presso la Direzione generale degli istituti di previdenza, in relazione agli anni di servizio o frazione di anno superiore ai sei mesi, comunque prestati presso la provincia, nonché ai servizi utili ed ai servizi e periodi di studio riscattati presso l'INADEL ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; dedotto il premio di servizio corrisposto dall'Istituto stesso per i medesimi servizi e periodi utili.

Al personale dello Stato, della regione Trentino-Alto Adige, dell'azienda speciale di sistemazione montana, degli enti locali e degli altri enti pubblici e privati che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli della provincia per effetto di disposizioni legislative, nonché al personale di ruolo già in posizione di comando presso la provincia autonoma di Trento e che successivamente è inquadrato nei ruoli provinciali e al personale di ruolo che ha prestato servizio presso amministrazioni pubbliche e che successivamente sia stato assunto, senza soluzione di continuità, dall'amministrazione provinciale, l'indennità premio di cui al primo comma è concessa in relazione all'intero servizio prestato presso l'ente di provenienza nonché ai servizi utili ed ai servizi e periodi di studio riscattati, dedotti l'indennità premio di servizo INADEL, l'ndennità di buonuscita, l'indennità di anzianità, l'indennità di fine lavoro e le indennità comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate, dovute per i medesimi servizi e periodi utili, qualora dette indennità siano inferiori all'importo dell'indennità premio di servizio dovuto dalla provincia.

Qualora il personale di cui al precedente comma abbia già percepito dall'ente di provenienza le indennità sopra richiamate, l'indennità premio di servizio concessa dalla provincia è ridotta degli importi già corrisposti per il servizio pregresso prestato presso gli enti di provenienza ».

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

Art. 2.

Il comma aggiunto all'art. 171 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, con l'art. 12 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta all'atto della cessazione dal servizio in misura comprensiva dell'indennità premio di servizio INADEL, di buonuscita, di anzianità, di fine lavoro, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate, previo rilascio di regolare atto di cessione a favore della provincia delle indennità medesime, purché non già corrisposte, qualora siano di importo pari o inferiore all'indennità premio di servizio dovuta dalla provincia ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 171 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato ed integrato da ultimo con i precedenti articoli 1 e 2, si applicano anche al personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1° gennaio 1974.

Art. 4.

In relazione alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, i fondi di indennità di anzianità comunque denominati che siano accantonati presso gli enti dai quali è transitato o transiti personale alla provincia autonoma di Trento spettano alla provincia stessa nei termini e per l'ammontare previsti dalle leggi statali e provinciali che ne disciplinano la materia.

Le relative somme sono versate al tesoriere provinciale per essere introitate in apposito capitolo del bilancio della provincia. A tal fine, le somme che fossero state già versate ed introitate nella parte prima del titolo VI dello stato di previsione dell'entrata della provincia saranno contabilizzate a favore del predetto capitolo del bilancio di competenza a carico della parte prima del titolo IV dello stato di previsione della spesa della provincia con riferimento al corrispondente capitolo di entrata ove è stata disposta la riscossione.

Art. 5.

La giunta provinciale è autorizzata a richiedere alla regione Trentino-Alto Adige, a termini dell'art. 9 della legge regionale 24 novembre 1977, n. 10, l'integrazione dell'indennità premio di servizio spettante, all'atto del collocamento a riposo, al personale regionale transitato nei ruoli provinciali ai sensi dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per i periodi riconosciuti utili a tale fine ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, con esclusione del servizio prestato dal personale regionale nel periodo in cui lo stesso era nella posizione prevista dall'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1973, n. 49.

Art. 6.

Dopo l'art. 152 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è istituito il seguente nuovo articolo:

« Art. 152-*bis* - Indennità giornaliera per l'inabilità temporanea. — Le somme corrispondenti all'importo liquidato dall'INAIL a favore del personale provinciale a titolo di indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, spettano alla provincia in relazione ai periodi di assenza dal servizio per infortunio sul lavoro e fino alla concorrenza dell'ammontare del trattamento economico spettante al personale medesimo. A tal fine la giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'INAIL per la riscossione di detta indennità o a disporre mediante ritenute sul trattamento economico del personale interessato.

Art. 7.

Al maggiore onere annuo di L. 200.000.000 nonché all'onere « una tantum » di L. 600.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede per l'importo complessivo di L. 800.000.000 nel modo seguente:

per L. 500.000.000 mediante le entrate derivanti dal recupero dei premi ceduti, dell'introito di fondi accantonati e dell'integrazione dell'indennità premio di servizio previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge medesima;

per L. 300.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 8.

Nello stato di previsione dell'entrata - tabella *A*, per l'esercizio finanziario 1978, è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Cap. 745 (con modifica di dizione). — Entrate derivanti alla provincia a titolo di indennità premio di fine servizio comunque denominate ai sensi dell'art. 171 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, dell'art. 12 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50 e degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge provinciale: « Disposizioni relative all'indennità premio di servizio ed all'indennità per l'inabilità temporanea » (vedi uscite cap. 100) . . . . L. 500.000.000

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categoria VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 300.000.000

In aumento:

Cap. 100 - Categoria I. — Spesa per la concessione al personale provinciale dell'indennità premio di servizio (art. 171 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8; art. 12 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50) (vedi entrate cap. 745) . . L. 800.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 18 novembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(2087)

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 1978, n. 47.
Norme per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 28 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità della legge

La presente legge disciplina le modalità ed i limiti delle emissioni nell'atmosfera nonché gli scarichi nelle acque, al fine di tutelare dalle contaminazioni l'ambiente e le sue componenti naturali considerate come beni di interesse collettivo.

Titolo II
EMISSIONI IN ATMOSFERA

Art. 2.
Ambito di applicazione delle disposizioni

Le norme contenute nel presente titolo disciplinano le emissioni di fumi, gas, polveri, vapori, odori ed esalazioni moleste in atmosfera allo scopo di tutelare l'igiene ambientale e la salute dei cittadini.

Art. 3.
Limiti di accettabilità delle emissioni

Le emissioni che gli impianti termici provocano nell'atmosfera devono avere caratteristiche e composizione comprese entro i limiti di accettabilità fissati nell'allegata tabella *A*.

Le emissioni di qualunque tipo in atmosfera derivanti da impianti produttivi e da impianti misti, cioè ad uso produttivo e termico, non devono risultare superiori ai limiti di accettabilità fissati nell'allegata tabella *B*.

Gli impianti, che, per le loro caratteristiche tecniche, producono emissioni non rientranti nei limiti di accettabilità di cui alle suddette tabelle, dovranno essere dotati di opportuni dispositivi per l'abbattimento delle emissioni stesse, tali da garantire il rispetto degli anzidetti limiti.

Gli impianti che entreranno in esercizio dopo l'entrata in vigore della presente legge, anche a seguito di sostituzione, trasformazione o ampliamento di impianti preesistenti, debbono rispettare, sin dall'attivazione, i limiti di accettabilità di cui al primo e al secondo comma.

Gli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi ai limiti di accettabilità di cui al primo e secondo comma entro due anni dalla predetta data qualora si tratti di impianti termici, ed entro tre anni dalla data medesima qualora si tratti di impianti produttivi o misti.

In ogni caso, durante i periodi di tempo concessi per l'adeguamento, le emissioni degli impianti termici non devono superare i limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, mentre le immissioni dovute agli impianti produttivi e misti non devono superare i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322.

Il Servizio protezione dell'ambiente (S.P.A.) di cui all'articolo 34 della presente legge potrà prescrivere che impianti produttivi o misti di qualsiasi potenzialità calorica, alimentati con altro tipo di combustibile ammesso ai sensi del successivo art. 9, debbano venir alimentati, previe le necessarie modifiche, con BTZ o metano, ovvero vengano dotati di idonei depuratori, qualora in base alle rilevazioni effettuate nella zona risulti che detti impianti, a prescindere dal rispetto dei limiti fissati nell'allegata tabella *B*, determinino un eccessivo aumento dell'inquinamento di fondo. In tali casi il S.P.A. stabilirà un congruo termine per l'adeguamento dell'impianto.

Si prescinde dall'osservanza dei limiti previsti dal presente articolo nella fase di avviamento degli impianti per una durata massima di quindici minuti.

Art. 4.
Requisiti di funzionalità e sicurezza degli impianti

Gli impianti di cui al precedente articolo, i relativi locali e le connesse installazioni funzionali devono essere progettati da tecnici qualificati secondo le rispettive competenze professionali e possedere gli opportuni requisiti tecnici e costruttivi conformi alla disciplina vigente e comunque atti a garantire il buon funzionamento, la sicurezza e il contenimento delle emissioni entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta.

Art. 5.
Denuncia degli impianti termici esistenti

Gli impianti termici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere, a cura dei proprietari o dei direttori responsabili dell'azienda ovvero dell'amministratore del condominio, denunciati entro novanta giorni dalla predetta data, con la indicazione delle eventuali modifiche necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni normative.

La denuncia deve essere presentata al S.P.A. mediante appositi moduli da esso predisposti, contenenti la descrizione delle caratteristiche degli impianti, dei locali e delle connesse installazioni funzionali.

Sono esclusi dall'obbligo di denuncia:

gli impianti termici, stufe singole e caminetti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h;

gli impianti termici già censiti ed autorizzati a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento di esecuzione.

La esclusione dall'obbligo di denuncia non esime comunque dall'osservanza delle prescrizioni normative.

Art. 6.
Denuncia degli impianti produttivi e misti esistenti

Gli impianti produttivi e misti che producono emissioni di qualunque tipo, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere denunciati, a cura dei proprietari ovvero dei direttori responsabili dello stabilimento, entro centottanta giorni dalla predetta data, con indicazione delle eventuali modifiche necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni normative.

La denuncia deve essere presentata nei modi e nelle forme di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Art. 7.
Denuncia dei nuovi impianti

Gli impianti termici, produttivi e misti di nuova installazione, nonché la trasformazione e gli ampliamenti di quelli esistenti devono essere denunciati nei modi e nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 5 almeno quarantacinque giorni prima dell'effettuazione dei lavori ovvero della richiesta della concessione edilizia, ove necessaria.

Art. 8.
Coordinamento con la legge 30 *aprile* 1976, *n.* 373

Il deposito del progetto e della relazione effettuato ai sensi dell'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 373, è considerato valido anche agli effetti di quanto previsto per gli impianti termici dai precedenti articoli 5 e 7. A tal fine gli interessati debbono depositare in duplice copia la documentazione prescritta dal citato art. 9, eventualmente integrata da appositi moduli predisposti dal S.P.A., presso gli uffici competenti del comune, i quali provvedono a trasmetterne una copia al S.P.A. stesso.

Nel collaudo degli impianti termici di cui all'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 373, deve essere accertata anche la conformità alle norme della presente legge. Il collaudatore dovrà farne esplicita menzione nel certificato di collaudo, del quale sarà redatta ulteriore copia da trasmettersi al S.P.A. a cura del comune.

Art. 9.
Combustibili ammessi

Per le caratteristiche merceologiche e le condizioni di impiego dei combustibili si applicano nella provincia di Trento le disposizioni contenute nel capo III della legge 13 luglio 1966, n. 615, e quelle, anche regolamentari, in esso richiamate,

intendendosi sostituita la giunta provinciale al Ministro della sanità ed al prefetto, e rispettivamente il S.P.A. alla commissione centrale.

Le attribuzioni dei comuni di cui all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono esercitate in conformità agli indirizzi generali stabiliti dalla giunta provinciale, sentito il S.P.A.

Ai fini del presente articolo l'intero territorio della provincia si considera classificato come zona *B* ai sensi della citata legge n. 615 del 1966.

L'adeguamento degli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge alle disposizioni di cui ai commi precedenti dev'essere attuato entro il termine stabilito dal quinto comma dell'art. 3.

Art. 10.

Conduzione degli impianti termici

Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile, al fine di evitare alterazioni delle normali condizioni della salubrità dell'aria tali da costituire pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati.

Il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h deve aver conseguito il patentino di abilitazione che viene rilasciato al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale.

Con deliberazione della giunta provinciale saranno stabilite le norme concernenti l'istituzione dei corsi, la durata degli stessi, le modalità di ammissione, i programmi e gli esami.

Con deliberazione della giunta provinciale saranno altresì disposte revisioni parziali o generali dei patentini di abilitazione.

E' istituito un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, al quale potranno essere iscritti coloro che dimostrino di aver conseguito il prescritto patentino ai sensi dei precedenti commi ovvero ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615. Le norme relative alla tenuta del registro saranno stabilite con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 11.

Gallerie stradali

Quando nelle gallerie stradali ed autostradali venga accertato, anche soltanto nei momenti di punta, il superamento dei limiti di accettabilità determinati dall'allegata tabella *C*, il presidente della giunta provinciale, su conforme parere del S.P.A., prescrive agli enti proprietari l'obbligo dell'adozione di idonei impianti di aerazione e ricambio dell'aria, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori, trascorso infruttuosamente il quale ordina l'esecuzione d'ufficio a spese dell'ente proprietario.

Titolo III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 12.

Ambito di applicazione delle disposizioni

Ai fini della protezione delle risorse idriche dagli inquinamenti e a tutela della salute dei cittadini, gli scarichi di qualsiasi natura ed origine, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo, sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.

Art. 13.

Insediamenti produttivi e civili, esistenti o nuovi

Ai sensi e per gli effetti del presente titolo si intende:

a) per « insediamento produttivo » uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata nei quali si esercitino, con carattere di permanenza o stagionalità, attività industriali o artigianali di produzione e di trasformazione di beni, di prestazione di servizi, attività di ricerca scientifica, processi di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli, allevamenti zootecnici ed ittici salvo quanto previsto alla successiva lettera *b*), che diano origine ad uno o più scarichi;

b) per « insediamento civile » uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un'area determinata dalla quale, a prescindere dal tipo di attività ivi esercitata, abbiano origine esclusivamente scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, lavanderie od altri servizi inerenti alla vita di famiglie o comunità, ovvero scarichi derivanti da allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini od equivalenti in base al valore medio del BOD_5.

Qualora da una medesima area abbiano origine più scarichi distinti aventi rispettivamente le caratteristiche di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma, si applicano in relazione alla natura di ciascuno di essi le disposizioni concernenti gli scarichi degli insediamenti produttivi o di quelli civili.

Ai sensi e per gli effetti del presente titolo si considerano esistenti, oltre gli insediamenti già realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, anche quelli non ancora realizzati per i quali risulta tuttavia essere stata rilasciata, alla data medesima, la relativa licenza o concessione edilizia.

Le norme contenute nel presente titolo non trovano applicazione in ordine agli scarichi di insediamenti destinati all'alpeggio.

Art. 14.

Conformità degli scarichi ai limiti

Tutti gli scarichi dovranno essere compresi nei limiti di accettabilità fissati nelle tabelle *D, E, F* e *G* allegate alla presente legge, con le modalità e nei termini stabiliti dai successivi articoli.

Il rispetto dei limiti di accettabilità non potrà comunque essere conseguito mediante diluizione degli effluenti con acque impiegate esclusivamente allo scopo o con acque impiegate a scopo di produzione di energia.

Art. 15.

Scarichi dei nuovi insediamenti produttivi

Gli scarichi dei nuovi insediamenti produtivi sono soggetti alle seguenti norme:

1) nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella *D*;

2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella *G* e alle prescrizioni regolamentari stabilite dagli enti gestori dell'impianto di depurazione o, in mancanza di questo, dell'impianto fognario;

3) *non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo*, ferma restando la facoltà di utilizzare i liquami e le deiezioni degli allevamenti zootecnici per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo, nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti locali di igiene.

Art. 16.

Scarichi dei nuovi insediamenti civili

Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili devono di norma essere recapitati in pubblica fognatura secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti comunali. Qualora per ragioni tecniche, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 23, non possano esservi allacciati, i predetti scarichi sono soggetti alle seguenti norme:

1) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, salvo che nel caso previsto dal punto 3) dell'art. 15 e salvo quanto disposto al punto 3) del presente articolo;

2) possono avere recapito in corsi d'acqua superficiali, purché siano preventivamente sottoposti a depurazione biologica in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella *E*;

3) nell'ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore a 2000 metri cubi, è ammesso il recapito sul suolo o nel sottosuolo degli scarichi provenienti dai soli servizi inerenti alla vita di famiglie o comunità, purché previamente trattati con processi biologici tali da garantire all'uscita il rispetto dei limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella *E*, e sempreché ciò non comporti danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli. Nella medesima ipotesi ed alle stesse condizioni, eccettuato quanto concerne il rispetto dei limiti di accettabilità, può essere invece consentito il recapito in fosse a completa tenuta, rispondenti a tipi previamente determinati dal S.P.A. e di volume sufficiente ad almeno due mesi di esercizio, considerando a tal fine necessario in ogni caso un rapporto di sei metri cubi utili di fossa per ogni cento metri cubi di volume dell'insediamento; le fosse a tenuta saranno gestite, ivi compreso lo spurgo, secondo le prescrizioni dei regolamenti comunali.

Art. 17.

Scarichi degli insediamenti produttivi esistenti

Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti devono, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, adeguarsi alle seguenti norme:

1) se hanno recapito in corsi d'acqua superficiali, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella *D*, tenuto conto che, durante il triennio di adeguamento, le caratteristiche delle acque di rifiuto dovranno rispettare in ogni caso i limiti stabiliti con il decreto del presidente della giunta regionale 15 giugno 1970, n. 1483/A, sempreché questi non siano più restrittivi dei limiti di accettabilità di cui alla menzionata tabella *D*;

2) se hanno recapito in pubbliche fognature, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella *G*, tenuto conto che, durante il triennio di adeguamento, le caratteristiche delle acque di rifiuto dovranno rispettare in ogni caso i limiti stabiliti con il citato decreto del presidente della giunta regionale 15 giugno 1970, n. 1483/A, sempreché questi non siano più restrittivi dei limiti di accettabilità di cui alla menzionata tabella *G*;

3) non devono aver recapito sul suolo o nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal precedente art. 15, punto 3).

Art. 18.

Scarichi delle distillerie esistenti

Per gli scarichi di insediamenti produttivi esistenti, nei quali si svolga attività di distillazione per la produzione di alcool da sostanze vegetali, non trovano applicazione i limiti previsti in via transitoria dal precedente art. 17, punti 1) e 2), ferma l'osservanza dei limiti definitivi di accettabilità e dei relativi periodi di adeguamento ivi stabiliti.

I titolari di detti insediamenti devono comunque adottare le misure necessarie al fine di evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento durante il periodo stabilito per l'adeguamento ai limiti definitivi sopra richiamati.

Art. 19.

Scarichi degli insediamenti civili esistenti

Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti devono essere recapitati, ove già non lo fossero, in pubblica fognatura nei modi e nei tempi stabiliti dall'autorità comunale.

Qualora si accerti che ciò non sia possibile per ragioni tecniche che comportino costi eccessivi, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 23, ed ove peraltro gli scarichi predetti possano comportare danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli, essi devono essere adeguati, nei termini prescritti dal provvedimento di autorizzazione, alle disposizioni contenute nei punti 2) e 3) del precedente art. 16, prescindendo dalle limitazioni previste dal citato punto 3) in ordine alla cubatura complessiva dell'insediamento e alla provenienza degli scarichi.

Art. 20.

Scarichi di fognature

Le acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni, comprensori o consorzi, devono, di norma e sempre che ciò sia tecnicamente possibile, essere recapitate in corsi d'acqua superficiali previa depurazione biologica in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella *E*.

Il S.P.A. può autorizzare gli enti di cui al comma precedente a recapitare gli scarichi da fognatura in corsi d'acqua superficiali previa semplice sedimentazione meccanica tenuto presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore, nonché il potere autodepurante di quest'ultimo, nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella *F*.

Quando la fognatura gestita dagli enti di cui al primo comma serva collettività non superiori a duecento abitanti o equivalenti in base al valore medio del BOD_5, e per ragioni tecniche, da valutarsi da parte del S.P.A. in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 23, non sia possibile far recapitare le relative acque reflue in corsi d'acqua superficiali, è ammesso il loro recapito nel sottosuolo previa sedimentazione meccanica, nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella *F*, restando comunque esclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere o possa venire compromessa la salubrità delle stesse.

Qualora si tratti di fognature nelle quali scorrano acque reflue civili ed acque meteoriche è ammesso, previa autorizzazione del S.P.A., che le acque medesime vengano parzialmente sottratte alla depurazione e dirottate in corsi d'acqua superficiali tramite manufatto scolmatore delle portate meteoriche. Questo dovrà essere dimensionato in modo da assicurare in arrivo all'impianto un liquame con rapporto di diluizione tra acque bianche e nere non superiori a tre volte la portata media oraria delle acque nere distribuite su 24 ore.

Art. 21.

Scarichi nei laghi

Sono comunque vietati gli scarichi di acque reflue in laghi naturali di invaso inferiore a 200.000.000 metri cubi.

In laghi di invaso superiore detti scarichi possono essere autorizzati dal S.P.A. secondo quanto disposto dal presente titolo in ordine agli scarichi in corsi d'acqua superficiali.

Gli scarichi di acque reflue sono altresì vietati negli immissari dei laghi naturali, salva la facoltà per la giunta provinciale di ridurre, sentito il S.P.A., il divieto di scarico, per determinati immissari, ad una distanza minima dalla confluenza nell'invaso lacustre, tenuto conto che la qualità dell'immissario dovrà rientrare, alla sua foce, nei limiti della variabilità naturale della composizione del corso d'acqua stesso.

Art. 22.

Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

Trascorso il periodo stabilito o da stabilirsi per l'adeguamento a norma degli articoli 17 e 19 rispettivamente per gli insediamenti produttivi e civili esistenti, gli scarichi di qualsiasi natura sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee sono vietati, salvo quanto disposto dagli articoli 15 punto 3), 16 punti 1) e 3), 19 secondo comma, 20 terzo comma e 27.

Art. 23.

Autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione, che sarà rilasciata:

1) dal S.P.A., per gli scarichi in acque superficiali;

2) dall'ente gestore dell'impianto di depurazione o, in mancanza di questo, dell'impianto fognario, per gli scarichi nelle fognature;

3) dal comune competente, per gli scarichi sul suolo o nel sottosuolo.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla autorità competente mediante apposito modulo predisposto dal S.P.A., contenente la puntuale descrizione delle caratteristiche quali-quantitative degli effluenti dello scarico, l'esatta indicazione del recapito del medesimo, delle quantità d'acqua da prelevare nell'arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento nonché delle caratteristiche dell'insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante ai fini delle determinazioni dell'autorità di cui al precedente comma.

Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati i limiti di accettabilità da osservare ed il ricettore dello scarico, e possono venire prescritti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari.

L'autorizzazione si ha per concessa qualora non venga respinta la domanda entro novanta giorni dalla sua presentazione, fermo restando il potere dell'autorità competente di annullarla ove lo scarico non risultasse conforme alle disposizioni in materia, o di confermare l'autorizzazione con espresso provvedimento dettando le eventuali prescrizioni del caso.

I titolari degli scarichi esistenti, ancorché già autorizzati, con esclusione di quelli derivanti da insediamenti civili ed aventi recapito in pubbliche fognature, devono presentare domanda di autorizzazione all'autorità competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al secondo comma.

Le domande di autorizzazione agli scarichi già presentate ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono considerate valide ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

In relazione alle domande di cui ai precedenti commi quinto e sesto, come pure in relazione alle domande concernenti scarichi di nuovi insediamenti presentate entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il termine previsto dal quarto comma è stabilito in sei mesi dalla presentazione delle domande stesse.

L'autorizzazione allo scarico comporta il pagamento del canone o diritto previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sempreché, in rela-

zione al tipo di scarico, risultino interessati i servizi di cui al predetto art. 16. Le attribuzioni conferite dal citato articolo 17 alle regioni sono esercitate dalla giunta provinciale.

Art. 24.

Restituzione di acque derivate

L'eventuale restituzione di acque concesse in derivazione deve in ogni caso essere effettuata con l'osservanza dei limiti di accettabilità di cui al presente titolo.

Nei disciplinari relativi a nuove concessioni dovranno essere indicati tali limiti e determinati i luoghi di restituzione tenuto anche conto delle esigenze della tutela dell'inquinamento. A tali fini le autorità competenti in materia udiranno previamente il parere del S.P.A.

Per le acque attualmente comunque derivate, l'adeguamento ai predetti limiti di accettabilità deve essere realizzato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Serbatoi o contenitori di materiale inquinante

L'alimentazione dei serbatoi per la preparazione e la distribuzione delle poltiglie antiparassitarie deve essere effettuata con tubi di alimentazione a bocca libera e comunque non pescanti nei serbatoi medesimi.

I serbatoi o contenitori di olii combustibili od altro materiale che possa contribuire all'inquinamento del sottosuolo o delle falde acquifere, non possono, dopo l'entrata in vigore della presente legge, essere depositati direttamente a contatto col suolo o col sottosuolo, ma devono essere sistemati entro apposito involucro o struttura in materiale idoneo che formi uno strato assolutamente impermeabile in caso di rottura dei contenitori o di erogazione del contenuto.

I serbatoi o contenitori di olii combustibili di capacità superiore ai 500 quintali e i serbatoi o contenitori di antiparassitari liquidi o di sostanze tossiche destinate all'industria chimica, di qualsiasi capacità, in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, devono entro tre anni dalla predetta data essere provvisti degli accorgimenti di cui al comma precedente.

La tenuta dei serbatoi o contenitori di cui ai precedenti commi secondo e terzo va verificata almeno una volta ogni cinque anni. La verifica va effettuata, su richiesta degli utenti, dall'ispettorato provinciale antincendi che darà le disposizioni all'uopo necessarie.

Art. 26.

Scarichi di materiali

Al fine di tutelare la qualità delle risorse idriche, è vietato scaricare materiali solidi e semisolidi di rifiuto di qualsiasi tipo nell'alveo e sulle rive anche esterne dei corpi d'acqua pubblici e privati, ivi compresi i bacini artificiali, nonché a monte di sorgive od opere di presa entro un'area di rispetto da determinare secondo criteri tecnici che saranno stabiliti con deliberazione della giunta provinciale, sentito il S.P.A. Resta fermo quanto disposto dall'art. 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, e dalle altre norme in vigore concernenti la tutela del demanio idrico.

E' fatto altresì divieto di effettuare scarichi occasionali di qualsiasi liquido inquinante nei luoghi di cui al comma precedente.

Art. 27.

Discariche per fanghi, materiali e liquami di risulta

I fanghi e gli altri materiali di risulta dei processi depurativi, nonché i liquami provenienti da fosse stagne, non possono essere sparsi sul suolo o immessi nel sottosuolo, ovvero nelle acque, ma debbono essere allocati in apposite discariche predisposte dalla provincia.

Con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, sentiti i presidenti dei comprensori, saranno determinate le località idonee per la realizzazione delle discariche di cui al comma precedente. A tal fine sarà tenuto conto delle esigenze igieniche, paesaggistiche e turistiche, oltre che della necessità di evitare compromissioni delle falde acquifere. Col medesimo provvedimento, saranno prescritti gli opportuni accorgimenti tecnici per la gestione delle discariche.

Le modalità di confluenza dei fanghi e degli altri materiali di risulta dei processi depurativi, nonché dei liquami provenienti da fosse stagne, saranno stabilite da un'apposita convenzione da stipularsi tra il soggetto che intende fruire della discarica e la provincia; detta convenzione, oltre agli aspetti tecnici, disciplinerà quelli economici, tenuto conto delle spese di esercizio in relazione alla quantità e alla qualità del materiale scaricato, nonché dell'ammortamento dei costi di impianto.

Art. 28.

Altre funzioni concernenti la tutela ed utilizzazione delle acque

Per quanto non disciplinato dalla presente legge, la provincia autonoma di Trento provvede in ordine alle finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, attraverso l'esercizio delle competenze ad essa spettanti ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, tenuto conto degli strumenti di coordinamento con le funzioni di competenza dello Stato previsti dalle predette disposizioni.

Art. 29.

Lavorazioni pericolose

In attesa di una normativa statale in materia, nell'ambito delle lavorazioni definite insalubri ai sensi dell'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie e successivo decreto ministeriale 12 febbraio 1971, ai fini di salvaguardare l'incolumità e la salute delle popolazioni da eventi legati all'attività produttiva, il presidente della giunta provinciale, su richiesta del S.P.A., autorizza lo stesso a richiedere alle industrie interessate notizie relative alle materie prime, agli intermedi e ai prodotti finiti.

Alla richiesta di notizie di cui al precedente comma risponde il titolare o il responsabile dello stabilimento sotto la sua responsabilità.

I dati e le notizie acquisiti dal S.P.A. sono coperti dal segreto d'ufficio.

Art. 30.

Servizio di assistenza tecnico-scientifica agli agricoltori

Al fine di assicurare agli agricoltori un appropriato impiego dei prodotti antiparassitari agricoli, il servizio di assistenza tecnica per l'agricoltura, istituito con legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, dovrà avvalersi della collaborazione degli operatori delle unità sanitarie locali.

Titolo IV

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 31.

Strumenti urbanistici

Nell'elaborazione di nuovi strumenti urbanistici e delle loro varianti dovranno essere tenute in particolare considerazione le esigenze di tutela contro l'inquinamento atmosferico e idrico in relazione alla localizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi.

In particolare, nello stabilire i vincoli di destinazione delle zone, si dovrà tenere conto delle disponibilità idriche, della convenienza di raggruppare lavorazioni omogenee e della più efficiente ed economica realizzazione dei servizi di igiene ambientale programmati o da programmare.

La composizione della commissione urbanistica provinciale come prevista dal primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53, è integrata dal capo del S.P.A. di cui all'art. 34 della presente legge, che in caso di assenza o di impedimento, sarà sostituito da un membro supplente per lo stesso designato a norma del predetto art. 34.

Art. 32.

Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare

Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione alla lottizzazione per insediamenti che generino emissioni o scarichi di qualsiasi tipo, è subordinato alla presentazione di copia della denuncia di cui al titolo II ovvero dell'autorizzazione allo scarico di cui al titolo III della presente legge.

Il disposto del precedente comma si applica anche al rilascio di concessioni edilizie o di loro varianti relative ad insediamenti dal cui ampliamento o ristrutturazione o mutata destinazione derivi modifica qualitativa degli scarichi o delle emissioni.

In sede di rilascio della licenza di agibilità o di abitabilità sarà verificata anche la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.

Art. 33.

Adeguamento dei regolamenti locali

I regolamenti locali d'igiene e sanità, nonché quelli edilizi, devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. La giunta provinciale può formulare indicazioni per la predisposizione, da parte degli enti interessati, delle modifiche ed integrazioni dei rispettivi regolamenti che si rendano a tal fine necessari.

Titolo V

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 34.

Istituzione del servizio di protezione dell'ambiente

Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il punto seguente:

« 12) protezione dell'ambiente ».

Dopo l'art. 11-*bis* della medesima legge provinciale n. 8 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 11-*ter* - *Protezione dell'ambiente.* — Al servizio di protezione dell'ambiente (S.P.A.) sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

a) tutela della qualità dell'aria;

b) tutela della qualità delle acque ».

I provvedimenti ed i pareri attribuiti alla competenza del S.P.A. ai sensi della presente legge sono adottati mediante deliberazioni di commissioni composte rispettivamente:

a) per la trattazione delle questioni in materia di emissioni in atmosfera, da:

1) il capo del servizio di protezione dell'ambiente, con funzioni di presidente;

2) il medico provinciale;

3) il direttore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, reparto chimico;

4) il direttore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, reparto medico;

5) il capo dell'ispettorato provinciale antincendi;

6) un tecnico designato dal comprensorio o dal consorzio di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, per la trattazione delle questioni che interessino specificamente l'ambito territoriale del rispettivo ente;

b) per la trattazione delle questioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, dai membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 6) della precedente lettera *a*), nonché dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'assessorato provinciale ai lavori pubblici e dal capo dei servizi delle acque pubbliche.

Per i membri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera *a*), nonché per quelli indicati alla lettera *b*) del precedente comma, la giunta provinciale provvede a designare membri supplenti in numero non superiore a due per ciascun membro effettivo.

Il membro indicato al n. 5) della lettera *a*) può essere sostituito da chi ne svolge normalmente le funzioni in caso di assenza o di impedimento. Per il membro di cui al n. 6) della medesima lettera ciascun ente interessato provvede alla designazione di supplenti in numero non superiore a due.

Qualora in via temporanea si verifichino ipotesi di cumulo di funzioni nell'ambito di quelle elencate dalle lettere *a*) e *b*), le commissioni sono validamente costituite nella più limitata composizione numerica che ne consegue.

Per la validità delle adunanze delle commissioni è richiesta la presenza di tutti i membri. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di due terzi dei membri stessi.

Le commissioni, ove lo ritengano opportuno, possono di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, funzionari dei servizi o uffici della provincia nonché esperti in particolari discipline, per l'esame di problemi specifici.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono esercitate da un funzionario addetto al S.P.A.

Ai membri delle commissioni sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 35.

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al S.P.A. e agli ufficiali sanitari.

Le funzioni tecniche di vigilanza, analisi e controllo sono esercitate:

a) sulle emissioni in atmosfera e sui correlativi impianti anche ai fini della sicurezza, dal personale tecnico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, reparto chimico, e dell'ispettorato provinciale antincendi, secondo la rispettiva competenza o, in quanto necessario, unitamente. Il predetto ispettorato può avvalersi della collaborazione dei Corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi delle norme in vigore;

b) sugli scarichi di reflui nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo, dal personale tecnico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Svolgono altresì funzioni di vigilanza ai fini dell'applicazione della presente legge i vigili sanitari e gli altri organi di polizia locale, gli organi di polizia forestale ed idraulica e quelli di vigilanza sulla caccia e sulla pesca.

Art. 36.

Metodologie di accertamento

Il personale di cui al precedente articolo ha facoltà di procedere a sopralluoghi, prelievi, rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che producono le emissioni o gli scarichi, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti ed i combustibili da controllare.

I proprietari o gli amministratori dei condomìni ovvero i direttori responsabili degli stabilimenti, o chi ne fa le veci, sono invitati anche in via breve, a presenziare alle operazioni di controllo facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, sempreché la sua reperibilità non sia di ostacolo all'inizio delle operazioni.

Delle operazioni di controllo e di prelievo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal personale addetto alla vigilanza; in esso si darà anche atto delle osservazioni degli interessati.

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di accettabilità, la misurazione delle emissioni va effettuata nel punto ove queste vengono disperse nell'atmosfera, e, nel caso di camini, al di sotto della bocca in posizione ritenuta tecnicamente idonea dall'organo di controllo, se del caso attraverso apposite sonde. Il controllo degli scarichi è compiuto subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori.

Il punto assunto per il prelievo o per la misurazione deve essere reso accessibile al personale addetto alla vigilanza, il quale è altresì autorizzato a compiere all'interno degli insediamenti tutte le ispezioni che esso ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi o delle emissioni.

Il personale suddetto può utilizzare, se necessario, appositi traccianti al fine di individuare le provenienze specifiche di sostanze inquinanti.

Art. 37.

Consulenze di esperti e convenzioni con istituti specializzati

Ai fini dell'applicazione della presente legge, il S.P.A. può valersi dell'opera di esperti e studiosi in materia di inquinamento atmosferico e idrico o di enti e istituti specializzati nel settore, previo incarico di consulenza da parte della giunta provinciale e, rispettivamente, previa convenzione tra la provincia e gli enti e istituti predetti.

Art. 38.

Servizio di rilevamento e catasto

Ai fini dell'accertamento delle condizioni dell'aria e delle acque la provincia predispone stazioni fisse e mobili di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e idrico.

Ai medesimi fini la provincia istituisce un catasto, nel quale sono raccolti e continuamente aggiornati i dati relativi a:

1) le caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

2) gli scarichi pubblici e privati nelle acque superficiali e le loro caratteristiche;

3) gli impianti fognari e di depurazione nonché i dati relativi alla loro funzionalità;

4) le emissioni in atmosfera di cui al titolo II e le loro caratteristiche;

5) la qualità dell'atmosfera nei centri abitati esposti a rischio di inquinamento e l'andamento dei venti e delle correnti d'aria dominanti.

Il catasto di cui al comma precedente è tenuto a cura del S.P.A. Agli interessati è fatto obbligo di fornire i dati necessari.

Art. 39.

Provvedimenti conseguenti al controllo

Ove in sede di effettuazione dei controlli venga rilevata l'esistenza di scarichi o di emissioni non conformi alle previsioni normative od alle prescrizioni dell'autorità amministrativa, indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative, il presidente della giunta provinciale, su conforme parere del S.P.A., diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine alle citate disposizioni, trascorso invano il quale, avuto riguardo in particolare ai danni derivanti all'ambiente e alla salute dei cittadini dal mancato adeguamento, può ordinare la sospensione dell'attività che genera gli scarichi o le emissioni ovvero, qualora si tratti di scarichi provenienti da insediamenti civili, può dichiarare l'inabilità degli stessi o di parte di essi e ordinare lo sgombero da persone.

Art. 40.

Dispositivi di abbattimento e depurazione

Ove gli impianti che generino emissioni o scarichi di qualsiasi tipo tanto nell'atmosfera che nelle acque abbiano necessità, ai fini dell'osservanza dei limiti di accettabilità, di dispositivi per l'abbattimento o di depurazione, questi ultimi devono essere muniti di strumenti di rilevazione continua e di registrazione tali da attestarne il costante regolare funzionamento. Detti strumenti devono essere sigillabili e facilmente ispezionabili dal personale di vigilanza. I guasti degli strumenti di registrazione dovranno essere immediatamente segnalati al S.P.A.

L'interruzione del funzionamento dei dispositivi di abbattimento comporta la sospensione immediata del ciclo tecnologico ad essi legato, qualora non si disponga di impianti di abbattimento di riserva.

Nel caso di cicli tecnologici continui, la cui sospensione recherebbe gravi danni agli impianti, il S.P.A., entro quarantotto ore dalla comunicazione, ordina la sospensione della lavorazione ovvero ne autorizza la continuazione avuto riguardo ai tempi di riparazione, alle conseguenze del fermo di impianto nonché ai danni derivanti all'ambiente ed alla salute dei cittadini.

Art. 41.

Impianti centralizzati di depurazione industriale

I comuni, i comprensori ed i consorzi fra tali enti, nonchè i consorzi o altre forme associative costituite fra imprese o con la loro partecipazione, possono realizzare impianti centralizzati di depurazione industriale costruiti secondo sistemi modulari atti a consentire agevoli ed economici ampliamenti in caso di nuove utenze.

Per lo scarico delle acque reflue in suddetti impianti non si applicano i limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella *G*. La composizione degli scarichi ammessi è invece stabilita da un'apposita convenzione, da stipularsi tra il titolare dell'insediamento produttivo che intende fruire del servizio e l'ente gestore, la quale, oltre agli aspetti tecnici, disciplina quelli economici, tenuto conto delle spese di esercizio in relazione alla quantità delle acque scaricate nonché dell'ammortamento dei costi di impianto.

Resta ferma l'osservanza dei limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella *D* per gli scarichi provenienti dagli impianti centralizzati di depurazione industriale.

Art. 42.

Gestione tecnica degli impianti di depurazione

Gli impianti realizzati ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, a seguito della loro consegna ai comprensori interessati, vengono gestiti dai comprensori medesimi.

Nella progettazione degli impianti di depurazione devono essere indicati i tempi e le modalità per l'effettuazione della necessaria manutenzione.

Qualora la manutenzione degli impianti richieda l'intervento di personale specializzato, i comprensori potranno avvalersi a tal fine della collaborazione di personale messo a disposizione della provincia.

La manutenzione e la gestione tecnica dei sedimentatori meccanici comunali o intercomunali spettano agli enti proprietari, i quali ne assicureranno la normale efficienza.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONATORIE

Art. 43.

Ricorsi

Avverso i provvedimenti di competenza del S.P.A. ai sensi della presente legge è ammesso ricorso da parte degli interessati alla giunta provinciale.

Avverso i provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 40 possono altresì proporre ricorso i cittadini residenti nel comune in cui ha sede l'impianto.

Art. 44.

Sanzioni amministrative inerenti al titolo II

Chiunque contravviene:

1) all'obbligo di contenere le emissioni entro i limiti di accettabilità di cui all'art. 3, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000;

2) all'obbligo di denuncia degli impianti di cui agli articoli 5, 6 e 7, ovvero la presenta incompleta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000;

3) ad alcuna delle altre prescrizioni di cui al titolo II, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000.

L'ammontare delle sanzioni sopra previste è determinato in relazione alla gravità della violazione, valutata con particolare riguardo al pericolo o al danno all'ambiente e alla salute dei cittadini; esso è raddoppiato in caso di recidiva.

Art. 45.

Sanzioni amministrative inerenti al titolo III

Chiunque contravviene:

1) ad alcuna delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 17, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000;

2) ad alcuna delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 19, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 3.000.000;

3) al disposto dell'art. 21, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000;

4) ad alcuna delle prescrizioni di cui all'art. 25, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000;

5) ad alcuno dei divieti di cui all'art. 26, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 3.000.000;

6) all'obbligo di chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 23, ovvero presenta una richiesta incompleta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 2.000.000;

7) ad alcuna delle altre prescrizioni di cui al titolo III, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 44.

Art. 46.

Sanzioni amministrative inerenti al titolo V

Chiunque contravviene:

1) all'ordine di sospensione dell'attività o di sgombero di cui all'art. 39, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000;

2) ad alcuna delle prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 40, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 3.000.000;

3) al disposto del secondo comma dell'art. 40 ovvero all'ordine di sospensione della lavorazione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000;

4) ad alcuna delle prescrizioni contenute nella convenzione di cui al secondo comma dell'art. 41, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 3.000.000;

5) ad alcuna delle altre prescrizioni di cui al titolo V, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 44.

Art. 47.

Irrogazione delle sanzioni amministrative

Gli agenti ed i tecnici incaricati della vigilanza a norma dell'art. 35, ove rilevino alcuna delle infrazioni di cui ai precedenti articoli 44, 45 e 46, ne redigono apposito verbale.

Copia del verbale è immediatamente consegnata al trasgressore. Ove ciò non sia possibile o venga opposto rifiuto, il verbalizzante trasmette gli atti al S.P.A., il quale provvede all'invio di copia del verbale al trasgressore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dall'accertamento dell'infrazione.

Il trasgressore ha facoltà di avanzare proprie deduzioni al S.P.A. entro trenta giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta. Qualora in sede di deduzioni si controverta sull'esattezza delle analisi effettuate, con esclusione di quelle estemporanee, può essere richiesta per una sola volta la revisione delle analisi stesse sui campioni all'uopo conservati, sempreché sia possibile mantenerne lo stato primitivo, presso il laboratorio provinciale di igiene e profilassi. Il presidente della giunta provinciale dispone in tal caso la revisione dell'analisi presso istituti specializzati, comunicandone la data all'interessato che può far assistere alle operazioni un tecnico di sua fiducia.

Nel caso richieda la revisione d'analisi, l'interessato dovrà depositare presso la tesoreria provinciale la somma di L. 100.000 a titolo di cauzione, che gli verrà rimborsata in caso di accoglimento delle deduzioni in relazione ai risultati d'analisi. In caso contrario il costo delle analisi di revisione effettuate sarà posto a carico del trasgressore.

Il presidente della giunta provinciale, sentito il S.P.A., ove, anche a seguito dell'eventuale revisione d'analisi, ritenga fondato l'accertamento, irroga la sanzione con decreto motivato contenente l'ingiunzione di pagare presso la tesoreria provinciale, entro trenta giorni dalla notificazione del decreto medesimo, una somma determinata entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge.

Il decreto costituisce titolo esecutivo.

Contro di esso l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria competente a norma di legge.

Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno introitate nel bilancio della provincia.

Art. 48.

Aggiornamento delle tabelle

La giunta provinciale, su proposta del S.P.A., potrà apportare modifiche alle tabelle allegate alla presente legge in funzione del progresso della tecnologia di depurazione ovvero in relazione allo stato di inquinamento globale dell'atmosfera, rispettivamente delle acque superficiali e sotterranee.

Art. 49.

Rinvio

Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia, sempreché compatibili con le presenti disposizioni.

E' fatta salva in ogni caso, in relazione all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi dello Stato per le fattispecie contemplate dalla presente legge.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 50.

Norme finanziarie

Con successivi provvedimenti legislativi saranno disposti appositi interventi finanziari per i fini di cui agli articoli 27, primo comma, 38, primo comma, 41, primo comma, e 42, primo comma, della presente legge.

Nell'ambito delle leggi di incentivazione concernenti i settori produttivi interessati saranno previste agevolazioni per l'acquisto e l'installazione di impianti ed apparecchiature idonee ad eliminare le fonti di inquinamento e di strumenti atti a controllarne il funzionamento.

Art. 51.

Copertura degli oneri

Al maggiore onere annuo valutato in L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 34 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978.

Al maggiore onere annuo valutato in L. 100.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 10, 37 e 38, secondo comma, della presente legge, nonché dalle disposizioni relative al funzionamento del S.P.A. recate dalla legge medesima a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo autorizzato nell'ammontare di L. 100.000.000 con l'art. 3 della legge provinciale 20 maggio 1978, n. 19, in dipendenza delle disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, della legge provinciale 25 agosto 1975, n. 39.

Art. 52.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 1.000.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . L. 1.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 18 novembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(*Omissis*).

(2112)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790880)